

20/215/CU3/ C2

POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETT. A), N. 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 " (A.C. 2790)

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

Anche quest'anno, grazie alla leale collaborazione fra Stato e Regioni, si sono potuti concludere due Accordi in Conferenza Stato – Regioni il 5 novembre scorso, preventivi all'approvazione in Consiglio dei Ministri della manovra di bilancio 2021.

Gli Accordi hanno cercato di dare alcune risposte alle richieste regionali mentre per alcune tematiche si è preso atto delle criticità che dovranno necessariamente essere affrontate durante l'iter parlamentare della "manovra 2021". Soprattutto occorre evidenziare che l'evoluzione negativa e repentina della pandemia da COVID- 19 e le ripercussioni economiche delle conseguenti misure restrittive adottate, hanno cambiato anche il quadro economico in cui erano stati stretti gli Accordi fra Stato – Regioni il 5 novembre determinando la necessità di intervenire sul punto degli equilibri di bilancio.

Le principali proposte delle Regioni e delle Province autonome per la «manovra 2021» sono state presentate nell'audizione al Parlamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 23 novembre scorso e sono riconducibili alle seguenti tematiche:

1. Investimenti;
2. Equilibri di bilancio: minori entrate; il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome del Servizio sanitario Nazionale a decorrere dal 2023; criticità contabilizzazione Fondo Anticipazione Liquidità; tema della ristrutturazione del debito delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (questione contratti swap);
3. Fabbisogno sanitario nazionale;
4. Indennizzi emotrasfusi;
5. Trasporto pubblico locale;
6. Criticità nei bilanci di tutte le società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche coinvolte nell'emergenza COVID – 19;
7. Chiusura rendicontazione «Tavolo Protezione civile».

1. Investimenti

Le Regioni e le Province autonome già con gli Accordi propedeutici alle manovre 2019 e 2020 (Accordi in Conferenza Stato–Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019) hanno intrapreso la via della riqualificazione della spesa corrente a favore dell’incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL a invarianza dell’obiettivo di finanza pubblica già definito.

Il ddl Bilancio 2021 presenta una prima risposta per quanto riguarda le risorse per **investimenti sul territorio** per 1 mld dal 2022 al 2024 (cui almeno 70% ai comuni); l’istituzione di un **fondo perequativo infrastrutturale pari a 4,6 mld** (per gli anni 2021 – 2033), risorse per **l’edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico** 2 mld per le quali si ricorda l’urgenza di ripartire le risorse già previste nella scorsa legge di bilancio. Si propone un unico riparto ai fini di accelerare i progetti.

Le Regioni e le Province autonome auspicano che nel percorso Parlamentare si possa rivedere il modello di sviluppo dei territori con la creazione presso le Regioni di “hub” investimenti per la programmazione sul territorio: rafforzare questo ruolo potrebbe essere propedeutico anche in previsione della gestione delle risorse del Recovery Fund per cui dovrà essere massima la sinergia tra Stato, Regioni ed enti territoriali per l’uso proficuo ed efficace delle risorse.

Il percorso di crescita del Paese deve andare di pari passo agli interventi di “ristoro” per le categorie colpite da restrizioni a causa della pandemia, altrimenti il sistema Paese non potrebbe reggere nel lungo periodo. Attualmente i principali settori su cui sono intervenuti i DL precedenti riguardano:

estratto da: Dossier Senato Decreti legge 137 e 149 del 2020 (“ristori”): effetti sui saldi e conto risorse e impieghi (novembre 2020)

Figura 1 - Anno 2020 – Principali interventi (Indebitamento netto - % rispetto al totale)

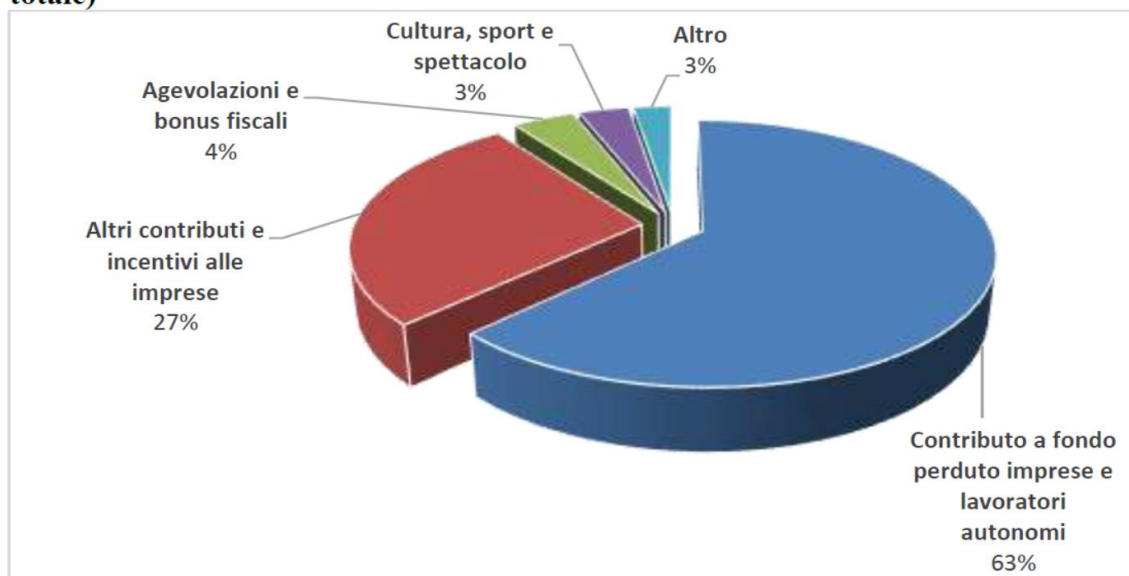
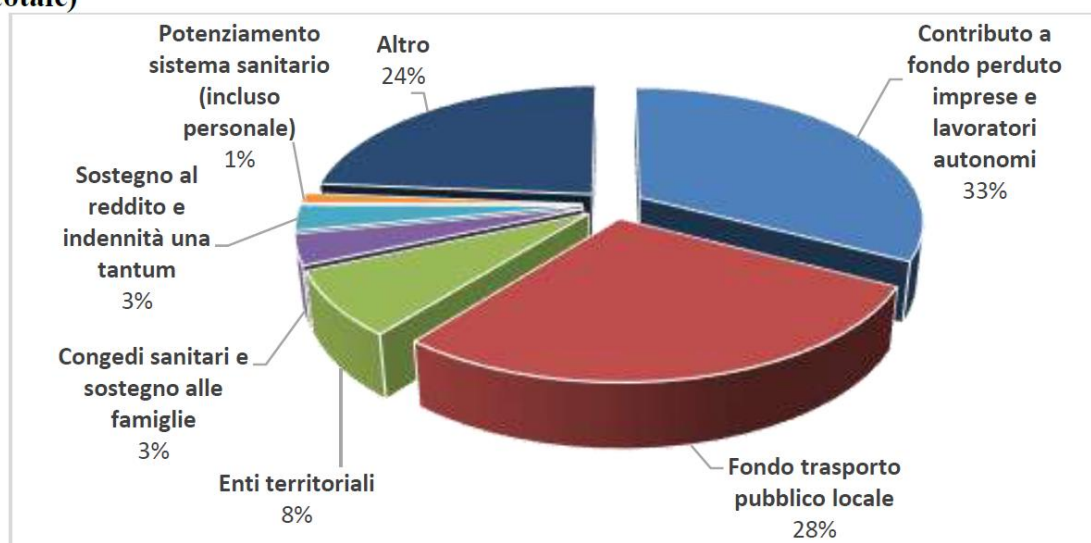


Figura 2 - Anno 2021 – Principali interventi (Indebitamento netto –% rispetto al totale)



Si propone, pertanto , di incrementare la spesa per investimenti in materia di:

- Sicurezza reti ferroviarie;
- Trasporto sostenibile;
- Digitalizzazione della PA (non solo dell'amministrazione centrale);
- Investimenti in materia ambientale e della green economy;
- Investimenti per il miglioramento della «Qualità dell'aria» *Procedura d'infrazione 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e per Roma capitale.
- Contribuire alla crescita del Paese anche attraverso l'accelerazione e il potenziamento delle opere infrastrutturali e degli impianti connessi alla realizzazione dei «Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 Milano-Cortina», delle «Finali ATP Torino 2021 – 2025», dei «XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto»

Inoltre, per alcuni programmi di investimento già previsti a legislazione vigente si potrebbero **rimodulare gli stanziamenti anticipando quelli al termine del programma** (es. annualità dal 2028 al 2034 anticipate negli stanziamenti delle annualità 2021 – 2022, come già avvenuto con l'art.46 del DL 104/2020) anche utilizzando in parte le risorse del Recovery Fund.

2.1 Equilibri di bilancio: minori entrate

La stima delle minori entrate per il 2020 è stata aggiornata prudenzialmente rispetto alla crescita del PIL con il DL 104/2020. La NADEF per il 2021 prevede una crescita del +6% ma il dato è da aggiornare rispetto all'andamento della pandemia e al fatto che il Governo ha appena approvato un ulteriore scostamento di bilancio per sostenere l'economia (l'Istat stima una crescita nel 2021 del 4,6% anziché 6%).

Il quadro finanziario si è deteriorato e le stime prudenziali sulle risorse del fondo per le funzioni delle Regioni e Province autonome da utilizzare nel 2021 potranno risultare incipienti rispetto alle esigenze. Si evidenzia che la generalizzata normativa di sospensione dei versamenti

tributari crea molte criticità alle Regioni che rispettano gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012 e dal d.lgs 118/2011 e non possono indebitarsi per spesa corrente secondo il dettato Costituzionale.

Le Regioni e le Province autonome auspicano che il Parlamento possa prevedere una revisione delle minori entrate 2021, appena possibile, per non impattare con misure pro - cicliche sull'economia; infatti l'impegno previsto dello Stato a verificare l'andamento delle entrate e delle spese in relazione all'emergenza COVID-2019 per gli anni 2020 e 2021 non risulta più adeguato stante il peggioramento della situazione economica.

Si evidenzia inoltre, che le Regioni a statuto ordinario sono l'unico comparto che dovrà restituire al bilancio dello Stato 950 ml di minori entrate dovute al recupero gettiti da evasione per almeno 50 mln annui fino esaurimento della somma corrisposta.

Riguardo al tema delle entrate tributarie regionali è importante che il **decreto che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA sia emanato al più presto** (in attuazione della normativa del 2011!).

2.2. Equilibri di bilancio: il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome del Servizio sanitario Nazionale a decorrere dal 2023

Oltre alla restituzione dei 50 milioni annui per gli anticipi di entrate da lotta all'evasione evasione, il ddl Bilancio prevede un contributo alla finanza pubblica:

- dal 2023 al 2025: 200 milioni di euro annui per le Regioni e Province autonome;
- a decorrere dal 2023 per 300 mln a valere sul FSN

La relazione tecnica evidenzia la formazione di risparmi *«dall'efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile»*, al riguardo si fa presente la necessità di maggiori spese, fra le quali, quelle per l'adeguamento tecnologico, per la formazione del personale verso le nuove tecnologie, quelle dei rinnovi del contratto.

2.3. Equilibri di bilancio: criticità contabilizzazione Fondo Anticipazione Liquidità

Il ddl Bilancio 2021 prevede un Tavolo tecnico per affrontare la tematica dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS e le RSO dal 2021.

Le Regioni e le Province autonome ritengono necessaria **una soluzione «ponte» per l'esercizio 2021, in attesa degli esiti tecnici del Tavolo**, analoga a quella prevista dal DL 137/2020 che prevede l'applicazione dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS solo per l'anno 2020 (equiparazione alle RSO)

2.4. Equilibri di bilancio: ristrutturazione del debito

Le soluzioni alle tematiche sulla ristrutturazione del debito si fanno più stringenti in questo periodo di ulteriori difficoltà economiche: si chiede un impegno al Governo affinché il tavolo previsto dal DL 162/2019 (art.39, c.12- 13) affronti urgentemente oltre alla tematica della ristrutturazione del debito in generale, la questione della rinegoziazione delle operazioni di

cartolarizzazione del debito sanitario con Cassa depositi e prestiti Spa, quella dei contratti swap (si veda la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770)

3. Fabbisogno Sanitario Nazionale 2021

Le Regioni e le Province autonome chiedono maggiore **flessibilità nell'uso delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard**, sia per quelle già stanziare dai DL 18/2020 e 34/2020 che per l'incremento previsto nel ddl Bilancio 2021, tenuto conto delle diverse modalità organizzative dei servizi sanitari regionali, comunque mantenendo la finalizzazione delle risorse ad assicurare la gestione dell'emergenza sul versante sanitario.

Alcune risorse sono finalizzate a spese che non è stato possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni, quali ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Si auspica che possa aprirsi subito il confronto per il **rinnovo del Patto Salute 2022 – 2024** così da avere tutto il tempo necessario per programmare l'esercizio 2022 dal punto di vista delle priorità sanitarie e da quello economico.

Si osserva che appare insolito prevedere sia incrementi di finanziamento del FSN dal 2022 e anni successivi, che tagli per razionalizzazione della spesa per 300 mln a decorrere dal 2023 **senza conoscere il livello di finanziamento del fondo a livello pluriennale**.

4. Indennizzi emotrasfusi

Dal 2015 non sono stanziare le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse. È stato richiesto il ristoro di tali interventi e comunque un Tavolo per verificare le risorse erogate oltreché proposta una soluzione tecnico contabile non onerosa.

Il finanziamento proposto nel ddl Bilancio 2021 può positivamente considerarsi una prima risposta alla questione che è necessario porre nei termini di un cofinanziamento almeno annuale alla spesa da parte dello Stato.

5. Trasporto pubblico locale

A fronte di una spesa di **circa 6 miliardi per il Trasporto pubblico locale**, il Fondo Nazionale Trasporti ha un **finanziamento di 4,9 mld di euro**, **le Regioni contribuiscono, quindi, con risorse proprie aggiuntive fino a concorrenza della spesa totale**.

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questo finanziamento: occorre **implementare anche il FNT per portare gradualmente lo stanziamento all'ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld nel 2021 (+ 100 milioni)**

Le risorse stanziare per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, sono pari a 800 milioni di euro (500 milioni compresi i rimborsi abbonamenti per il 2020 e 300 milioni per il 2021) ma permangono tutte le criticità economiche già rappresentate e per cui era stato creato il Fondo: **dare certezze di entrate alle aziende per proseguire la propria attività e mettere i bilanci in “sicurezza”**,

DL 34/2020 – art.200	500	Per sopperire ai ricavi da tariffa e ristoro abbonamenti
DL 104/2020 - art. 44	100	Per il 2020
DL 149/2020 – art.27	200	Per il 2021

Una stima aggiornata della **perdita di ricavi da traffico per l'anno 2020** per il sistema nel suo complesso può essere prudenzialmente quantificata in almeno **2.200 milioni di euro**, includendo gli oneri conseguenti all'obbligo di ristoro tramite voucher o estensione del periodo di validità dei titoli di viaggio non utilizzati dall'utenza nel periodo del *lockdown* della scorsa primavera.

Le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo nel prossimo anno.

Lo **squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021** è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori **1.000 milioni di euro** in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

È necessario, inoltre, prevedere che il **periodo di compensazione sia esteso fino al termine dell'emergenza** che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Le ulteriori risorse stanziare sono finalizzate ai servizi aggiuntivi da istituire per far fronte alla minore capienza dei mezzi e costituiscono costi fissi per i servizi.

Dati in milioni

DL 104/2020 - art. 44	300	Per il 2020 per servizi aggiuntivi
DL 149/2020 – art.27	100	Per il 2021 servizi aggiuntivi anche per studenti
Ddl Bilancio 2021	200	Per il 2021 servizi aggiuntivi anche per studenti
Ddl Bilancio 2021	150	Per il 2021 a favore degli enti locali

6. Criticità nei bilanci di tutte le società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche coinvolte nell'emergenza COVID – 19

Necessaria una soluzione adeguata (contabile e finanziaria) per tutto il sistema PA – Società partecipate: in caso di chiusura di esercizio in perdita delle società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche, le Regioni (e le altre PA) saranno chiamate a ripianare perdite /integrare il capitale sociale.

Particolarmente colpite sono le società che gestiscono Trasporti pubblici (es. aziende TPL, società gestione aeroporti...):

7. Chiusura rendicontazione «Tavolo Protezione civile»

Permane la preoccupazione già manifestata dalle Regioni fin dal mese di marzo in occasione del DL 18/2020: **tuttora a distanza di mesi non è ancora chiaro se vi sarà la copertura necessaria anche per le spese delle autonomie territoriali e non solo dell'Amministrazione centrale.** Tali perplessità e incertezze sulle compensazioni delle spese sostenute nell'emergenza dalle Regioni e dalle Province autonome determina un appesantimento delle previsioni di spesa nei loro bilanci.

La situazione:

svolto aggiornamento spese pre- 8 aprile 2020 (poi accentrato su Commissario)

- **Spesa fatturata «riconosciuta»: 935 ml circa**
- Spesa fatturata pre- 8 aprile 2020 «assentita»: circa 802,4 ml
- **Spesa fatturata pre- 8 aprile 2020 , «autorizzata condizionata e liquidabile»: 132,5 ml**
- anticipo 40% (2020): 53 ml
- saldo (2021): 79,5 ml

Il resto della spesa sarà ristorabile tramite l'Agenzia della Coesione / CE

Si chiede che le spese riconosciute siano oggetto di rapida liquidazione da parte del Commissario. Il ristoro ha tempi non definibili (oltre 700 mln valore assoluto) e ciò potrebbe mettere in difficoltà i bilanci regionali che hanno anticipato tale risorse a fronte di rimborsi che tardano a giungere.

Le spese sono riferite solo al periodo 8 aprile 2020: anche il Commissario evidenzia il fabbisogno finanziario. In caso di mancata soluzione, il tavolo di cui all'art.111 del DL 34/2020 non potrà non considerare queste maggiori spese che al momento, nello spirito di leale collaborazione non sono state considerate; si prevede, infatti, un ristoro delle minori entrate al netto delle maggiori spese affrontate per l'emergenza.

Le Regioni e le Province autonome esprimono parere favorevole, rappresentano, altresì, i seguenti emendamenti con particolare sottolineatura a quelli senza impatti finanziari per la finanza pubblica e ai primi 7 della sezione “emendamenti con oneri per la finanza pubblica”.

Roma, 3 dicembre 2020

Emendamenti C 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	4
1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020.....	4
2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria	4
3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa).....	6
4. Mobilità sanitaria.....	7
5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle Regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari.....	8
Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti.....	9
6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale	9
7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021.....	10
8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020	10
9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni.....	11
10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027.....	11
11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza)	11
12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse	12
13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021:	12
14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare	12
15. Proroga impignorabilità	13
16. Personale Regioni.....	14
17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.....	15
18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia	15
19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	16
20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche.....	18
21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica	19

22.	Progettazione investimenti	19
23.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1)	19
24.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2)	21
25.	Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche	22
26.	Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione	22
27.	Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP" ...	23
28.	Disposizioni in materia di tariffe sociali.....	23
29.	Beni confiscati.....	24
30.	Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni	24
31.	Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A..	24
32.	Fondo per la perequazione infrastrutturale	25
33.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli.....	25
34.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo ..	26
35.	Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana.....	27
36.	Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali	27
37.	Riserva personale interno.....	28
	EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.....	28
38.	Fondo minori entrate per RSO	28
39.	FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili)	29
40.	Indennizzi emotrasfusi.....	29
41.	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	30
42.	Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri.....	30
43.	Fondo anticipazione liquidità.....	31
44.	Investimenti reti ferroviarie regionali.....	32
45.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.....	33
46.	Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018.....	33
47.	Sospensione quota capitale mutui.....	34
48.	Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	35
49.	Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.....	37
50.	Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni	38
51.	Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021.....	39

52.	Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020	39
53.	Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali	40
54.	Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo	40
55.	Ordinamento sportivo.....	41

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020

All'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le risorse di cui al comma 81, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono ripartite secondo i termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, colonna 2, annesso alla presente legge.”
Conseguentemente l'allegato B è sostituito dal seguente:

	Art. 79, comma 1	Art.79, comma 2
PIEMONTE	149.995.638	149.995.638
VALLE D'AOSTA	4.279.607	4.279.607
LOMBARDIA	338.911.921	338.911.921
BOLZANO	-	-
TRENTO	-	-
VENETO	165.817.819	165.817.819
FRIULI VEN GIULIA	42.035.924	42.035.924
LIGURIA	54.597.532	54.597.532
EMILIA ROMAGNA	151.984.333	151.984.333
TOSCANA	128.277.406	128.277.406
UMBRIA	30.356.161	30.356.161
MARCHE	52.175.686	52.175.686
LAZIO	196.972.051	196.972.051
ABRUZZO	44.568.303	44.568.303
MOLISE	10.439.754	10.439.754
CAMPANIA	189.189.504	189.189.504
PUGLIA	134.679.197	134.679.197
BASILICATA	19.025.229	19.025.229
CALABRIA	64.878.966	64.878.966
SICILIA	165.977.327	165.977.327
SARDEGNA	55.837.641	55.837.641
TOTALE	2.000.000.000	2.000.000.000

Relazione

L'emendamento mira a permettere il riparto delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo la stessa chiave di accesso prevista al comma 1 dell'articolo al fine di accelerarne l'utilizzo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

5. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma *“Ibis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.”*

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla presente legge, dal DL 34/2020 e dal DL 18/2020. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che non è stato possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa)

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

“Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti COVID positivi.”

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole “integrata o equivalenti” sono inserite le seguenti: “, tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,”

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”;

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, dopo le parole “suddette strutture” sono inserite le seguenti: “nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività”.

6. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020, dopo le parole “liste di attesa” sono inserite le seguenti: “ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,”.

7. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

Relazione

L'emendamento al **comma 3** prevede la flessibilizzazione nell'uso delle risorse del FSN 2021 previste agli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità di legge, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.. Il **comma 4 lett.a)** mira a dare piena attuazione alle finalità della norma. La previsione di utilizzo di strutture alberghiere dedicate alla sorveglianza di pazienti COVID positivi viene, infatti, estesa anche alla possibilità di impiegare strutture sanitarie e sociosanitarie a bassa complessità per soggetti COVID positivi non bisognosi delle cure ospedaliere per acuti, ma che possono essere efficacemente monitorati presso tali tipologie di unità di offerta. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma rende maggiormente efficace lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Le **modifiche normative delle lett.b), c) e d) del comma 4** hanno come obiettivo l'effettiva finalità di potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, anche nell'ambito di modelli organizzativi con tipologie di offerta che non presuppongono la sola acquisizione di personale. Viene, pertanto, estesa la possibilità di incrementare efficacemente l'offerta di prestazioni domiciliari anche attraverso l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 5 si prevede che per le attività rese dalle strutture private attraverso la messa a disposizione di personale e locali va previsto anche il riconoscimento dei materiali di consumo che possono rappresentare una voce importante e che consente di potenziare effettivamente l'offerta così come prevede la norma. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma finalizza esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 6 ci si propone di ridurre le liste di attesa non solo per l'attività ambulatoriale che ha subito rallentamenti a causa dell'epidemia, ma anche per l'attività di diagnostica strettamente connessa al COVID -19. E', infatti, evidente che anche per tale tipologia di attività si stiano generando liste di attesa che devono essere ridotte. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 7 è previsto che le Regioni e le Province autonome possano erogare ai Centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, il 100% del budget previsto dal contratto, di convenzione o concessione dei servizi per l'anno 2021 che viene versato in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

4. Mobilità sanitaria

All'articolo 84, all'inizio del comma 2, inserire le parole "A decorre dal 2022,".

Relazione

Stante la situazione pandemica è difficile che l'adempimento previsto possa essere assolto in tempi brevi. La possibilità di effettuare il riparto del FSN 2021, che è urgente e da effettuarsi possibilmente all'inizio dell'esercizio per la tempestiva programmazione degli interventi nel prossimo anno, è subordinato a tale adempimento. Si propone pertanto che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la

sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari

All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all'ultimo periodo, le seguenti parole:

“(…) Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.

In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione

La norma si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi.

Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione tecnica

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali.

La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.

Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti

All'articolo 44 sono aggiunti i seguenti commi:

3. "Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
4. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati al finanziamento degli investimenti.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, da utilizzare per interventi per rilanciare gli investimenti.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri di spesa.

6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale

Al comma 2 dell'articolo 73 e al comma 3 dell'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario e per gli importi riportati nelle tabelle di cui all'allegato X, annesso alla presente legge."

Relazione

In ragione del maggiore sforzo a cui è sottoposto il sistema sanitario nazionale nell'emergenza COVID-19 e della necessità di valorizzare il servizio svolto dalla dirigenza medica e dagli infermieri, le norme prevedono un incremento dei trattamenti economici delle due categorie attraverso l'aumento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire anche alle Autonomie speciali, che finanziano interamente con proprie risorse la spesa sanitaria corrente, di avere accesso al finanziamento. Nella situazione attuale di decrescita dell'economia e riduzione delle entrate, si ritiene che si debba derogare agli ordinari meccanismi di finanziamento dei sistemi sanitari regionali delle autonomie speciali e che le spese aggiuntive collegate all'emergenza in atto, destinate al rafforzamento della sanità nazionale, debbano essere finanziate dallo Stato come già effettuato con le misure fino ad ora approvate.

7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021

All'articolo 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A seguito della stima aggiornata della perdita di entrate per l'anno 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano effettuata entro il mese di maggio del medesimo anno dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, il governo si impegna a reperire la copertura finanziaria per l'eventuale ulteriore riduzione del contributo alla finanza pubblica corrispondente all'integrale ristoro della complessiva perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni istituzionali assegnate alle autonomie territoriali.”

Relazione

La stima delle minori entrate per l'esercizio 2021 per le autonomie speciali, elaborate dal Mef sulla base dei tendenziali contenuti nella NadeF 2020 di fine settembre, appaiono oggi alquanto ottimistiche alla luce del deterioramento del quadro economico conseguente alla seconda ondata della crisi pandemica da COVID-19. Infatti, a fronte di una perdita di gettito per il 2020 stimata per il solo comparto delle autonomie speciali in oltre 2,6 miliardi di euro, per l'anno 2021 il governo prevede un ristoro di soli 100 milioni per la compensazione delle minori entrate. Con questo emendamento si vuole garantire agli enti territoriali a statuto speciale il ristoro integrale della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria ed economica da COVID-19, al fine di garantire nei territori i livelli essenziali delle prestazioni.

8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020

All'articolo 154, comma 2, è apportata la seguente modifica:

- nel secondo periodo le parole “Le risorse non utilizzate” sono sostituite dalle seguenti: “Per le regioni a statuto ordinario e la regione autonoma Valle d'Aosta, le risorse non utilizzate”;

Relazione

La modifica proposta è motivata dal fatto che l'attuale formulazione della norma, laddove le risorse ricevute in eccesso con i ristori confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per essere riutilizzate nel 2021, non si può applicare alle autonomie speciali, tenuto conto che nel biennio 2020 e 2021 le effettive minori entrate delle Autonomie speciali rispetto alla media delle spettanze 2017-2018-2019 sono quantificabili solo nel secondo esercizio successivo a quello di competenza, come disposto dal comma 2 quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020 e dal comma

3 dell'articolo in esame, e che proprio in relazione a ciò è previsto che i conguagli dei ristori disposti dallo Stato vengano effettuati nel secondo esercizio successivo. Un caso a parte è quello della regione autonoma Valle d'Aosta che, in base al suo specifico regime statutario delle entrate, invece prevede di realizzare il predetto avanzo in quanto le minori entrate 2020/2021 per IVA e accise carburanti sono registrate a bilancio nell'anno successivo.

9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni

All'articolo 145 è aggiunto il comma 4:

“4. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per i rendiconti e al 30 novembre per i bilanci consolidati.”

Relazione

Visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione del termine fissato al 30 giugno 2021 per la verifica delle minori entrate tributarie 2020, le regioni chiedono al Governo una proroga di 60 giorni del termine di approvazione del rendiconto 2020 e, conseguentemente, del bilancio consolidato;

10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027

All'articolo 29, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- i) alla lett. b) la parola “sentita” è sostituita con” d'intesa con”;
- ii) alla lett.i), secondo periodo, dopo le parole “approvati dal CIPE,” aggiungere “e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,”

Relazione

Si precisa l'obbligo dell'Intesa con la Conferenza Stato – Regioni per individuare le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, se le materie degli interventi sono costituzionalmente di competenza regionale le risorse trasferite al Fondo di rotazione sono assegnate alle Regioni e Province autonome

11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza)

Al comma 2, dell'articolo 31 le parole “sentita la Conferenza unificata” sono sostituite con “d'intesa con la Conferenza unificata”.

Relazione

Si ritiene necessario l'intesa con la Conferenza unificata

12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

1. All'articolo 24 è aggiunto il comma 5 bis: "5 bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle Regioni e Province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1.

Relazione

Le Regioni e Province autonome che presentano progetti entro il 30 marzo 2021 per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono accedere alle risorse stanziare del "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi" per un massimo del 50% degli stanziamenti annuali. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021:

"Al comma 1 dell'articolo 145 " Norme contabili per gli Enti territoriali" prima della lettera a) aggiungere la seguente:

- a.1) alla rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" è soppressa;"

Relazione

L'articolo 109 comprende diverse disposizioni inserite con successivi provvedimenti all'articolo originariamente destinato ad accogliere solo misure volte all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti (commi 1 e 2 dell'articolo 109). Successivamente sono state inserite in tale articolo altre disposizioni come ad esempio quella di cui al comma 1-ter relativo all'utilizzo degli avanzi svincolati da destinare a misure di contrasto alla crisi emergenziale che possono riguardare anche spese di investimento.

Al fine di non restringere la destinazione degli avanzi svincolati alle sole spese correnti si propone di eliminare dalla Rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" che è comunque già espressamente prevista ai commi 1 e 2.

14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis (Fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio.

Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma".

Relazione

La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce, tra l'altro, che i fondi d'investimento istituiti da Invimit SGR S.p.A., costituita e partecipata interamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipino ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, di cui al comma 2 del medesimo art. 33. I fondi d'investimento di Invimit SGR S.p.A. (c.d. "fondi dei fondi") possono dunque investire anche direttamente per acquisire immobili destinati a locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento proposto mira a chiarire l'ambito di operatività dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A., in modo tale da renderlo anche strumento per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per effetto delle proposte di emendamento, i c.d. "fondi dei fondi" gestiti da Invimit SGR S.p.A. potranno chiaramente acquisire:

- immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;
- quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti.

L'acquisto da parte dei "fondi dei fondi" di quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, enti territoriali, enti locali, enti pubblici e loro consorzi, associazioni o società partecipate, rappresenta una opportunità – nei limiti e compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei "fondi dei fondi" in esame – per il rilancio dell'economia e, comunque, degli investimenti, oltre a rendere efficace l'azione di gestione di Invimit SGR S.p.A.; in particolare, infatti, ciò consentirà a quest'ultima di concorrere alla valorizzazione delle quote dei fondi immobiliari detenute dai predetti enti.

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì una maggior efficacia ed efficienza della spesa, atteso che ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati.

Pertanto, a fini conoscitivi, si fa presente che il Fondo deputato agli investimenti disciplinati dagli emendamenti in argomento (commi 1 e 4) è il Fondo dei Fondi (Fondo i3 Core) istituito e gestito dalla Invimit ai sensi del comma 1 dell'art.33 del DL98/2011 e attualmente investito con liquidità rinveniente dalle riserve tecniche della INAIL ai sensi del comma 3 dell'art.33 DL98/2001, per cui sono stati stanziati dallo stesso istituto - con determina presidenziale n.214 del 23 luglio 2014 ([link](#)) - più di 1,3 mld di euro. Ad oggi risultano investiti attraverso il Fondo di Fondi quasi 555 mln di euro, con una capacità di ulteriore investimento di circa 750 mln di euro.

15. Proroga impignorabilità

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

“Art. 155-bis (Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Relazione

La proposta emendativa ha lo scopo di bloccare ogni azione esecutiva nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al 31 dicembre 2021, al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19.

16. Personale Regioni

All'articolo 161, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le Regioni a Statuto Ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, istituite e disciplinate con propria disposizione normativa o regolamentare. A tali strutture sono assegnati, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa o regolamentare: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.

2-ter. Gli incarichi di livello dirigenziale da conferire nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione non sono calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del presente decreto legislativo qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

2-quater. Con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione. Tale trattamento è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”».

Relazione

Il presente intervento normativo disciplina le strutture di diretta collaborazione delle regioni a statuto ordinario. Queste ultime disciplinano le citate strutture con propria disposizione normativa o regolamentare. In particolare si prevede la tipologia di personale - dipendenti pubblici e collaboratori - che può essere assegnato alle predette strutture nonché si dispone che in caso di incarichi di livello dirigenziale gli stessi non siano calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

Infine si rappresenta che sempre con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle singole amministrazioni regionali in quanto il costo totale del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione rientra comunque nell'ambito del limite di spesa previsto per tutti i tipi di rapporto di

lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.

1. All'art. 162 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

Relazione

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia

1. Per i comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 compresi nell'elenco individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dai successivi decreti legge 10 ottobre 2012, n. 174 e 24 giugno 2016, n. 113, come rideterminato con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lombardia In qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relazione

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata nei territori lombardi colpiti dal sisma del maggio 2012 mostra un buon livello di completamento generale delle attività. Rimangono pur tuttavia aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici. La ricognizione condotta dalla Struttura Commissariale al 30 settembre 2020 evidenzia quanto segue:

- per 131 progetti non era ancora stato concesso il contributo (sono circa 2.500 i progetti presentati). La stragrande maggioranza dei 131 interventi per i quali non si è ancora conclusa l'istruttoria o non sono ancora stati presentati, afferiscono alla ricostruzione pubblica;
- gli interventi da completare sono 575 (compresi anche i 131 di cui sopra). Si precisa qui, che per intervento completato si intende un intervento in cui è stato effettuato il pagamento del saldo;

Per tali attività non si ritiene di essere nelle condizioni di garantire il completamento delle fasi di concessione (ad esempio per perizia di variante) entro l'attuale termine di scadenza dello stato di emergenza, fissato nel 31 dicembre 2021.

La proroga dello stato di emergenza, inoltre, consentirebbe al Commissario Delegato di avvalersi dell'avvocatura di Stato. Gli atti della Gestione Commissariale oggetto di contenzioso sono 48 di cui 18 chiusi vittoriosamente, 1 perso e impugnato al Consiglio di Stato e 29 pendenti (i più vecchi risalgono al 2016. Alcuni di questi vantano la vittoria in sede cautelare ma sono tutti in attesa del merito)

Inoltre, il venir meno della Gestione Commissariale e del potere di Ordinanza potrebbe generare inopportuni rallentamenti anche nelle attività già avviate, considerando la grande mole di lavoro ancora presente nei comuni e le attività di erogazione a Stato Avanzamento Lavori ed a Saldo dei moltissimi lavori già avviati.

Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione, si ritiene pertanto opportuno differire tale termine di scadenza al 31 dicembre 2022.

19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

Art. 154 bis - (*Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

2. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;
- dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose

ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ”;

3. Al comma 444, dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

4. In coerenza con l’art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione– commi 1 e 2

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall’art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l’avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all’utilizzo di contratti privatistici per l’attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l’attuazione della stessa nell’ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell’art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione - comma 3

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell’emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 4

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle “controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)”, anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche

E' aggiunto l'articolo 152 bis:

Articolo 152 bis (*Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche*)

1. Per il coordinamento ed integrazione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, nonché per assicurare una efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, il sistema informativo di cui al comma 2-bis dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, acquisisce gratuitamente, altresì, i dati di cui all'articolo 225, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 226, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 285, nonché i dati di cui all'articolo 2 del D.M. 2 ottobre 1992 n. 514, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990 n. 187. I dati, complessivamente acquisiti ed integrati, sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano

Relazione

Attualmente molte Regioni utilizzano una Convenzione onerosa con la Motorizzazione Civile per aggiornare gli archivi tributari quando già in norma (“decreto semplificazione”) e secondo quanto già sostenuto dal CAD è affermata l'obbligatorietà della trasmissione dei dati per implementare l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, attraverso il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) sulla base del principio dello scambio gratuito di dati tra Pubbliche Amministrazioni.

E' di assoluta rilevanza riaffermare i principi di integrazione e coordinamento dei dati da trasmettere da parte di Motorizzazione Civile e PRA al fine di consentire l'attivazione di azioni di contrasto all'evasione fiscale, attraverso la consultazione dell'Archivio nazionale da parte delle Regioni e Province autonome.

In allegato una proposta di emendamento da introdurre in occasione dell'adozione della Legge di Bilancio Statale 2021 correlato all'Art. 51 - Legge n.157/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

In sintesi, occorre far sì che la Motorizzazione Civile ed il PRA forniscano GRATUITAMENTE tutti i dati in loro possesso all'Archivio di cui all'Art. 51 Comma 2-bis che, a sua volta, provvederà a smistarli GRATUITAMENTE a tutte le Regioni.

Si rileva inoltre che per quanto riguarda la Motorizzazione civile i dati di cui si parla sono relativi anche alle assicurazioni e revisioni dei veicoli, informazioni indispensabili oggi per fare integrazione dati ed attivare azioni di contrasto all'evasione fiscale.

21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica

E' aggiunto l'articolo 152 ter:

Articolo 152 ter (*Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica*)

All'art.7 comma 3 della Legge 23/07/1999 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" dopo la parola "dell'utilizzatore" sono aggiunte le seguenti parole: ", se persona fisica, o alla sede legale, se persona giuridica,"

Relazione

La presente proposta di emendamento è finalizzata a chiarire e precisare che qualora l'utilizzatore di un veicolo, a seguito di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sia una persona giuridica l'istituto a cui fare riferimento per la competenza di gettito della tassa automobilistica è quello della sede legale del soggetto passivo, in coerenza con quanto già previsto per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), istituita con D.Lgs.446/97 art. 56 comma 1 bis.

22. Progettazione investimenti

Art. 149

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "contributi per investimenti" inserire le seguenti: "per la progettazione e".

23. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1)

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dall'amministrazione pubblica non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013 per gli amministratori delle società controllate dalla medesima amministrazione."

Relazione

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli "indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...]"

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.”

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell’emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all’art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all’adozione del decreto del MEF, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”*¹

¹ Tale disposizione è il frutto di apposita modifica introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con cui è stato convertito in legge il decreto legge 90/2014.

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. Non è chiaro, infatti, se il limite di spesa ivi previsto vada calcolato con riferimento alla spesa sostenuta per gli amministratori di ciascuna società controllata ovvero debba essere presa a riferimento la spesa complessivamente sostenuta per tutte le società controllate. Peraltro, i processi che in questi anni hanno portato alla razionalizzazione, alla fusione o alla soppressione di molte società controllate rendono sempre più difficile ed incerto individuare, con riferimento ad ogni singola società, un parametro di spesa che non sia suscettibile di successiva contestazione.

La norma di interpretazione autentica proposta intende fornire l’interpretazione più aderente al dettato costituzionale giacché consente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un maggiore spazio di autonomia per le Regioni e gli enti locali, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, della Costituzione), nega allo Stato il potere di adottare misure analitiche e di dettaglio che compromettano illegittimamente l’autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (cfr., *ex multis*, sent. n. 159/2008): *“Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti»* (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).” Così, Corte cost. sent. n. 139/2012.

La norma proposta non implica aumento di spesa, in quanto il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 4 del d.l. 95/2012 (80% del costo sostenuto nell'anno 2013) resta invariato, mentre si consente solo una diversa modulazione della spesa a saldi invariati.

24. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2)

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 ovvero delle disposizioni legislative e regolamenti che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal medesimo comma 6. “.

Relazione

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli *“indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.”*

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell'emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all'art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all'adozione del decreto del MEF, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”*

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. L'art. 11, comma 6, penultimo periodo, del TUSP salvaguarda le discipline legislative e regolamentari che si pongono al di sotto della predetta soglia dei 240.000 euro (*“Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.”*), sennonché non appare chiaro in che termini la norma di salvaguarda operi rispetto alla disciplina transitoria contenuta nel successivo comma 7. In altre parole, va chiarito che anche le discipline legislative e regolamentari che prevedono limiti di spesa 0inferiori al tetto dei 240.000 (e non solo il decreto del MEF) sono in grado di porre fine al regime transitorio stabilito dal comma 7, svincolando così tali enti dal rispetto del limite di spesa dell'80% del 2013. Tale opzione interpretativa appare, peraltro, la più logica considerato che lì dove esistono norme che impongono compensi

inferiori rispetto al tetto massimo, il decreto del MEF non troverà comunque applicazione considerato che è lo stesso legislatore delegato ad aver fatte salve tali norme.

25. Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche

Art. 145 (*Norme contabili per gli enti territoriali*)

All'articolo aggiungere il comma 2 bis

“I contratti derivati in essere delle Regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto”.

Relazione

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770 ha statuito, in termini definitivi, la nullità dei contratti *swap* delle amministrazioni pubbliche, specie se affiancati da un finanziamento del tipo “*upfront*”, la cui accensione non è stata accompagnata da una deliberazione dell'organo consiliare, non potendosi assimilare ad un atto di gestione l'assunzione di oneri di finanziamento pluriennali.

L'approvazione della norma consente alle Amministrazioni regionali e locali di evitare di intraprendere lunghi giudizi per ottenere una pronuncia di annullamento giudiziale in linea con le statuizioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione, garantendo la celere chiusura dei contenziosi e la ripetizione di ingenti risorse finanziarie.

26. Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione

Agli incarichi di studio e di consulenza conferiti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in vigore dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e per tutta la durata dello stesso, non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

Relazione

L'attuale emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica richiede alle Amministrazioni pubbliche la predisposizione di atti, soprattutto programmatici, necessari per l'individuazione delle strategie più efficaci per contrastare gli effetti, devastanti anche sul piano economico, collegati alla pandemia. A tal fine, si ritiene opportuno avvalersi di professionalità che abbiano maturato ampia e approfondita esperienza su svariate discipline, ancorché collocate in quiescenza. E' pertanto necessaria una deroga alle disposizioni che vietano, in tali casi, il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, fatta eccezione per le collaborazioni a titolo gratuito. Per tale ragione si propone una deroga, per altro limitata alla durata dello stato di emergenza, alle disposizioni introdotte con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

Al riguardo si rappresenta che deroga analoga è già prevista nella vigente legislazione per incarichi di particolare responsabilità, quali quelli di presidente e di componente delle commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, dall'articolo 3, comma 11 della legge 19 giugno 2019, n. 56

27. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP"

Art. 161 (Ulteriori disposizioni in materia di personale)

All'articolo aggiungere il comma 13

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino "Emergenza Palermo – PIP" (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii.) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19

Relazione

L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato "Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli art. 19, 20 e 25."

28. Disposizioni in materia di tariffe sociali

Art. 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)

All'art. 125 è aggiunto il seguente comma

"3. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall'art. 150".

Relazione

Regione Siciliana. La disposizione, in applicazione dello Statuto di autonomia ed in attuazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, stabilisce un iter la quantificazione dei costi riconducibili alla condizione di insularità per i cittadini e le imprese siciliane sulla scorta del quale giungere progressivamente alla quantificazione compensativa.

29. Beni confiscati

Art. 20

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“2. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”

Relazione

Regione Siciliana. La proposta normativa consente di estendere l'accesso alle misure previste dal programma Operativo Nazionale Legalità anche alle Regioni. Ciò al fine di implementare la strategia di rafforzamento della restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale segno della capacità dello Stato di proporre ai cittadini ed alle imprese modelli di inclusione sociale e lavorativa nel rispetto dei principi di legalità e di sana competizione economica.

30. Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni

All'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale.

Relazione

Con l'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, è stato previsto, al comma 1, quale modifica dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, che *“la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*.

Al successivo comma 2, è stata contemplata l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per concorrere alla relativa copertura del maggior onere sostenuto dai comuni interessati, senza che venisse formulata alcuna distinzione tra comuni delle regioni a statuto ordinario e quelli ricadenti nelle regioni a statuto speciale.

Con D.M. del 23.7.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 194 del 4.8.2020, il Ministro dell'Interno ha dato attuazione alla normativa in questione, attribuendo però il contributo previsto dal comma 2 soltanto ai comuni delle regioni a statuto ordinario, escludendo i comuni delle regioni a statuto speciali.

Il presente emendamento ha lo scopo di armonizzare la norma in questione, ponendo fine alla sperequazione che si è sinora concretizzata a danno dei comuni delle Regioni a statuto speciale.

31. Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A

Art. 191.

(Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)

Al secondo comma aggiungere *“Nell’operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della Regione Siciliana la quale, nell’ambito della leale collaborazione istituzionale, può accedere anche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l’andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla Regione siciliana le previsioni dell’art.1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*

Relazione

Regione Siciliana. La disposizione offre alcune necessarie precisazioni nel percorso di subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, in particolare con riguardo alla garanzia dei livelli occupazionali esistenti al 31.12.2020 ed alle partite creditorie in essere alla medesima data. Si prevede inoltre nell’ambito della leale collaborazione e per la garanzia degli equilibri di bilancio una più puntuale attività conoscitiva così come richiesto dalla Sezione regionale della Corte dei conti (cfr. <https://www.corteconti.it/Download?id=a1c1257c-007e-4328-9e84-309a36b72fc3>).

32. Fondo per la perequazione infrastrutturale

Art. 150. (Fondo per la perequazione infrastrutturale)

All’art. 1 primo comma dopo le parole *“ Ministro per il Sud e la coesione territoriale “* sono inserite *“previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ”*.

Relazione

Si tratta di materie ove é imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dai commi successivi del medesimo articolo, soprattutto in sede di determinazione di attività di ricognizione e determinazione di standard

33. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli

Articolo 148 (Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All’art. 148 aggiungere il seguente comma:

“5. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”

Relazione

Regione Siciliana. L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, *l'archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonché considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.

34. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo

Articolo 148 (Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All'art. 148 aggiungere il seguente comma:

“4. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”

Relazione

Regione Siciliana. La formulazione del comma, che prevede la possibilità per la Regione di istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale, riconosce alla Regione Siciliana la prerogativa di istituire forme di fiscalità di sviluppo che tengano conto della giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato. La previsione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale è coerente con i principi sanciti dagli articoli 107 e 174 del TFUE ed è funzionale alla finalità del riconoscimento della condizione di insularità (Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) e delle misure compensative previste dall'Unione Europea finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali 16, comma 1, lettera d), forme di fiscalità di sviluppo, in conformità con il diritto comunitario. Si prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di introdurre, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (regolamenti de minimis, di esenzione per categoria, etc), incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, che possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che, pertanto, non devono essere compensate da un livello sovraordinato di governo (al fine di non incorrere in possibili censure dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato).

35. Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana

Articolo 145 *(Norme contabili per gli enti territoriali)*

Aggiungere il seguente comma:

“I liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapacienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All’art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “80 milioni” sono sostituite con “100 milioni”.

Relazione

Regione Siciliana. L'emendamento prevede che in caso dell'incapienza di cassa degli enti di cui si discute indicando un preciso ordine di priorità nei pagamenti, prevedendo che a valere sulle risorse del suddetto fondo, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapacienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. Il contributo di cui all'art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene incrementato di 20 milioni.

36. Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali

Art. 34. *(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)*

Al primo ed al terzo comma dopo le parole “Ministro per il Sud e la coesione territoriale“ sono inserite “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Si tratta di materie ove é imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dagli articoli successivi.

37. Riserva personale interno

È abrogato il comma 11 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

Relazione

La disposizione di cui propone l'abrogazione prevede che alle procedure concorsuali semplificate previste dallo stesso articolo 247 D.L. non si applica la riserva per il personale interno prevista dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale previsione, che elimina uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite all'interno delle pubbliche amministrazioni, non trova giustificazione nell'esigenza di accelerare le procedure, atteso che le riserve operano successivamente all'espletamento delle prove concorsuali. Se ne propone pertanto l'abrogazione

EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

38. Fondo minori entrate per RSO

1. All'articolo 154 è aggiunto il comma 1 bis:

“1-bis. A causa del perdurare e del peggioramento della situazione economica, il fondo di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 così come integrato dall'articolo, dall'art. 41, comma 1, lett.a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è incrementato per le Regioni a statuto ordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono ripartite secondo le percentuali previste all'allegato E della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021 previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme concorreranno a definire i minor gettiti spettanti alle Regioni per l'anno 2021 ai sensi del comma 4 della presente legge.”

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'aggravarsi della situazione economica, ha determinato una revisione delle stime macroeconomiche e soprattutto della crescita del PIL italiano che probabilmente si attesterà nel 2021 intorno al 4,6% secondo le ultime proiezioni ISTAT anziché del 6% (del PIL programmatico) previsto dalla NADEF 2020. Anche lo Stato si appresta ad un ulteriore scostamento di bilancio a testimonianza del deteriorarsi della situazione. Si ricorda inoltre le ulteriori proroghe per i versamenti delle imposte

decise negli ultimi provvedimenti dei DL “Ristori” e l’obbligo per le Regioni di mantenere il pareggio di bilancio di competenza.

39. FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili)

1. Al comma 2 dell’art.72 le parole “di 527,070” sono sostituite con “di 827,070” e le parole “di 417,870” sono sostituite con “di 717,870”.
2. All’onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

A decorre dal 2023 il FSN subisce una decurtazione di 300 milioni annui per gli effetti di razionalizzazione della spesa. L’emendamento ripristina il livello di spesa a legislazione vigente. Gli effetti della pandemia si protrarranno nel tempo e SSN sconta tutt’oggi il taglio di finanziamenti pluriennali, pertanto si ritiene non opportuna una riduzione del Fondo.

40. Indennizzi emotrasfusi

1. All’articolo 153, al termine del primo periodo del comma 1 aggiungere le parole “, di 100 milioni di euro per l’anno 2022; di 200 milioni di euro per l’anno 2023; di 289 milioni di euro per l’anno 2024; di 146 milioni di euro per l’anno 2025.”.
2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L’emendamento finanzia il Fondo previsto anche per le annualità successive.

L’articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell’esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l’esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l’attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell’ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l’erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione

dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a un cofinanziamento annuale delle funzioni da parte dello Stato.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

41. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Art.124 bis (Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Il Fondo Nazionale Trasporti nella attuale dotazione di 4,9 mld di euro è sottostimato da anni. Recentemente il Fondo è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni contribuiscono con risorse proprie aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questa integrazione di finanziamento pertanto l'emendamento prevede il rifinanziamento del fondo per portare gradualmente lo stanziamento all'ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld a decorrere dal 2021. Si ricorda che attraverso il Fondo si fa fronte oltre che ai contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

42. Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri

Dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

Art.150 bis- (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai

passaggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai DPCM che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.

Relazione

Il fondo dell'articolo 200 del DL 34/2020 è stato più volte incrementato ma le risorse sono state destinate al finanziamento di servizi aggiunti di TPL. Permangono tutte le criticità economiche già rappresentate per cui era stato creato il Fondo dare certezze di entrate alle aziende per proseguire la propria attività e mettere i bilanci in "sicurezza", la situazione è ulteriormente aggravata dal dover gestire ulteriori servizi e dall'aggravarsi nuovamente della pandemia.

Le risorse finalizzate a questo scopo sono solo 800 milioni per il periodo dal 23 febbraio - 31 gennaio 2021 quando le aziende avevano stimato già a giugno 2020 una perdita complessiva di 1,7 miliardi. L'emendamento oltre a incrementare le risorse prende in considerazione il periodo di compensazione dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Dati in milioni

DL 34/2020 – art.200	500	Per sopperire ricavi da tariffa e ristoro abbonamenti
DL 104/2020 - art. 44	100	Per il 2020
DL 149/2020 – art.27	200	Per il 2021

All'onere si provvede mediante l'utilizzo del fondo dell'art.207 per il sostegno alle attività produttive colpite dall'emergenza COVID- 19.

Una stima aggiornata della perdita di ricavi da traffico per l'anno 2020 per il sistema nel suo complesso può essere prudenzialmente quantificata in almeno 2.200 milioni di euro, includendo gli oneri conseguenti all'obbligo di ristoro tramite voucher o estensione del periodo di validità dei titoli di viaggio non utilizzati dall'utenza nel periodo del *lockdown* della scorsa primavera.

Le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo nel prossimo anno.

Lo squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021 è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori 1.000 milioni di euro in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

43. Fondo anticipazione liquidità

All'articolo 145 è aggiunto il seguente comma:

“4. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma precedente e visto il protrarsi dell'emergenza COVID -19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.”

Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 indicati nella seguente tabella

(milioni di euro)	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2021	63	347	329	134	18

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.

44. Investimenti reti ferroviarie regionali

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Articolo 124 bis. *Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
2. L'utilizzo ed il riparto tra le Regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le Regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 158. ”.

Relazione

È istituito di un apposito Fondo pluriennale per le infrastrutture strategiche per garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda : a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie .All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale del MEF.

45. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria

È aggiunto l'articolo 135 bis:

“Articolo 135 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)*- e. 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

46. Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 149 è aggiunta la lett.b -bis):

“b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente: “134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle Regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.”

2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Relazione

Sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario risorse per la progettazione esecutiva delle opere ed interventi previsti al comma 134 della legge 145/2018

47. Sospensione quota capitale mutui

Dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:

“Art. 145-bis (Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle Regioni a Statuto Ordinario)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l’anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 347,3 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, di cui 4,3 milioni in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle medesime risorse iscritte nel conto dei residui per l’anno 2021. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativa all’equilibrio di bilancio.”.

Relazione

La proposta normativa di cui al comma 1 è volta ad applicare anche per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione da parte delle Regioni a statuto ordinario del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa in tal modo conseguito è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di COVID-19.

La sospensione per l’esercizio 2021 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle RSO dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale;

- saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 338,9 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

La seconda parte della proposta emendativa si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi. Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle Regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali. La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse Regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente

48. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

Art. 154 bis - (Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione

Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione– commi 1 e 2

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2020 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali. La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con l'attuale termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2020 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2021.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 3

La norma estende al 31/12/2021, attuale scadenza prevista per lo stato di emergenza, la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. La copertura è la medesima prevista dall'ultima proroga disposta con l'art. 9 vices sexies comma 1 del decreto-legge n. 123/2019.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– commi 4 e 5

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 6

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER).

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

49. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

All'articolo 154 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. All'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 dopo le parole “prevista dal presente decreto” sono inserite le parole “per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale.”*
- b) Al comma 4, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3.” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3.”*

Relazione

L'emendamento incentiva il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale secondo quanto più volte auspicato dai documenti di finanza pubblica nelle more del decreto delle modalità attribuzione alle RSO quota gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA previsto dal 2011 nel d.lgs 68/2011. L'importanza di tale ruolo attivo è richiamato anche nelle relazioni «sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva».

50. Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni

E' aggiunto l'articolo 21 bis:

Articolo 21 (Accelerazione dei rimborsi per trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche)

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 "Somma da destinare per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti" del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizioni del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

Relazione

Considerato che alcune Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all'attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l'elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le Regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l'ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell'esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l'emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziate al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" che prevede la necessaria disponibilità.

51. Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021

Dopo l'art. 105 è inserito il seguente:

Articolo 105 bis (Rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2021 in misura pari a 100 milioni di euro.
2. Con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli interventi prioritari ed i criteri di riparto del Fondo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli interventi che si avvalgono del Fondo di cui al comma 1 sono svolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome quali soggetti coordinatori degli Enti locali per il digitale.
4. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'art. 239 del decreto legge 34/2020 ha istituito un fondo per l'anno 2020 per l'innovazione e la digitalizzazione di servizi della Pubblica Amministrazione. Tale fondo sarà totalmente utilizzato per lo *switch off* dei pagamenti degli enti locali su PagoPA, la cui scadenza è prevista per il prossimo 28 febbraio, e per altri servizi di digitalizzazione tramite un bando del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione rivolto ai comuni o tramite aggregazione regionale. Per l'anno 2021 si propone di rifinanziare tale fondo esclusivamente per la digitalizzazione e la trasformazione digitale di servizi di Regioni ed Enti Locali, stabilendo con uno o più decreti le finalità delle risorse ed il riparto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3 riconosce alle Regioni e Province Autonome il ruolo di soggetto coordinatore territoriale per il digitale.

52. Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020

È aggiunto l'articolo 155 bis:

Articolo 155 bis (Misure per i territori colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020)

“1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
- b) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dall'evento meteorologico nei comuni di cui all'ordinanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020».

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021 e a euro 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126”

Relazione

Considerato che gli eventi del 2 e 3 ottobre 2020 hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, l'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle popolazioni dei territori colpite dall'evento una più celere ripresa delle normali condizioni di vita.

53. Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali

Dopo l'articolo 153 è inserito l'articolo 153-bis:

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge 190/2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle Regioni, a decorrere dall'anno 2020, un contributo, quantificato in 846 milioni di euro, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante “Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”. E' fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. All'onere pari a 846 milioni di euro dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

La proposta intende dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 205/2016 e 137/2018, che hanno ormai definitivamente acclarato che lo Stato è tenuto a riassegnare le risorse, provenienti dai tagli alle Province, agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali.

54. Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole “miglioramento dell'adempimento spontaneo”, aggiungere “riferibili ai tributi statali”.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. Le maggiori entrate permanenti di cui al comma 2 riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali sono riversate alle medesime Regioni e province autonome e sono destinate ad investimenti.”

All'articolo 2 comma 4, dopo le parole "da destinare al Fondo di cui al comma 1", aggiungere " o alle Regioni e province autonome ai sensi del comma 2 bis.

Relazione

Le linee di indirizzo adottate dal Governo e dall'Agenzia delle entrate negli ultimi anni prevedono il ricorso sempre maggiore agli "strumenti deflativi", deputati ad incentivare l'adempimento "spontaneo" e ad evitare il sorgere del formale atto di accertamento.

Nel "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - anno 2019" allegato alla NADEF 2019, si afferma che "L'orientamento al contribuente sta producendo risultati positivi, sia in termini di maggiori leve gestionali volte a promuovere il cambiamento dei comportamenti anche per gli anni successivi, sia in termini di recupero di imposte non versate o versate erroneamente in misura ridotta. Nel 2018, l'adesione dei contribuenti alle strategie di compliance ha comportato maggiori entrate per 1,8 miliardi di euro, con una variazione in aumento del 38,5% rispetto al risultato conseguito nel 2017."

Nella proposta normativa che siano riversate alle Regioni le maggiori entrate permanenti scaturenti dall'adempimento spontaneo ed all'adesione del contribuente alla *compliance*, riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali, con la finalità della realizzazione di investimenti.

55. Ordinamento sportivo

Al comma 2 dell'articolo 92 dopo le parole "autorità di governo competente" sono aggiunte le parole "sentite le Regioni"

Relazione

Trattandosi di attività sportiva di base nei territori, l'emendamento risulta opportuno, al fine di consentire alle Regioni, che meglio conoscono le realtà territoriali, di contribuire a individuare i criteri di gestione delle risorse del fondo.

Emendamenti C 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA	3
SALUTE.....	3
1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni	3
2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).....	4
3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	4
5. Fondo sanità e vaccini	6
6. Spesa farmaceutica	7
7. AIFA.....	8
9. Fondo sostegno RSA.....	11
10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale	12
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....	12
11. Lavoratori socialmente utili.....	12
12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno).....	14
13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016.....	14
14. Piani di recupero occupazionali	15
15. Piani di recupero occupazionale.....	16
16. Sistema duale.....	16
17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento.....	17
18. Fondo per le politiche attive del lavoro.....	17
19. Reddito di cittadinanza	18
20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito.....	18
21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive	19

23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA.....	20
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO	21
24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate	21
25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale	21
26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020	23
27. Proroga termini OGV.....	23
28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali.....	24
TURISMO E SPORT	24
29. Parchi permanenti	24
30. Marina Resort	25
31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi.....	26
32. Intesa Stato-Regioni.....	26
33. Fondo per il turismo	26
34. Indennità lavoratori a tempo determinato	27
ENTI LOCALI	28
35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario	28
36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato	29

ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA

SALUTE

1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

L'articolo 153 è modificato come segue:

“1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di ~~50 milioni di euro per l'anno 2021~~ **900 milioni di euro distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023**. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione

L'emendamento si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

In subordine al precedente emendamento

Emendamento: Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

L'articolo 153 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 900 milioni di euro che sarà distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023. Tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome

interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2021, previo riscontro del Ministero della salute.”

Relazione

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nei confronti delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP).”

Relazione

Il comma 299 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, consente alle Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di estendere il regime agevolato in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive IRAP), anche alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Tale disposizione trova una limitazione nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevede che la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è superiore a 0,5 punti percentuali. L'articolo si rende necessario al fine di superare questa limitazione, contribuendo in tal modo alla sostenibilità economica delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP) la cui gestione ha risentito dei maggiori oneri sostenuti per affrontare l'emergenza da COVID-19 e continuare ad erogare i servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti.

3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:

“Art. 77 bis. Per la durata della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID -19 sono prorogate le misure e le risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 1 e 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sarà definita l’ammontare delle risorse ed il loro riparto tra le regioni e le province autonome. Tali risorse potranno essere utilizzate in maniera flessibile, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E’ consentito altresì l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

Relazione

Con l’emendamento si prevede la proroga nell’anno 2021 delle misure e delle risorse stanziati dai decreti emergenziali DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020 per la durata della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19. Considerato che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell’utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell’emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all’art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse in materia sanitaria per la gestione emergenziale da COVID -19

Il comma 3 dell’articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art.77 comma 3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con conseguente incremento, per l’anno 2021, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.”

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:

“Art. 77 ter. Relativamente alle risorse di cui all'articolo 77 della presente legge ed agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

Relazione

Si prevede la possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno 2021 previsto dal DL 34/2020 e dall'articolo 77 della presente legge. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5. Fondo sanità e vaccini

Dopo il comma 1 dell'articolo 80 aggiungere il seguente comma:

“1 bis: il fondo di cui al comma 1 non è ricompreso nel fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.”

Relazione illustrativa

L'articolo 80 è rubricato “**(Fondo sanità e vaccini)** dispone la costituzione presso il Ministero della Salute di un fondo pari a 400 milioni di euro per l'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Dal momento che la norma non specifica la provenienza del fondo ma richiama in modo generico il fondo sanità è fondamentale precisare che tale fondo non deriva dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.

Relazione tecnica

La deliberazione CIPE CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i. stabilisce i fondi messi a disposizione delle regioni per far fronte ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

6. Spesa farmaceutica

Dopo il comma 1 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“1bis: a decorrere dall'anno 2021 è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 60 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 1 comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

Relazione illustrativa

L'articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall'articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall'articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti).

La rimodulazione dei tetti prevede una riduzione del tetto della farmaceutica convenzionata e un incremento del tetto di spesa della farmaceutica per gli acquisti diretti.

Il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è più alto della spesa registrata negli ultimi anni, mentre il tetto per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti è sottostimato rispetto alla spesa reale registrata.

La rimodulazione dei tetti comporta una riduzione del ripiano a cui le aziende farmaceutiche sono chiamate a ripianare e pertanto un maggior onere a carico delle Regioni.

L'emendamento ha come fine quello di ridurre il maggiore onere che la norma comporta a carico delle Regioni.

7. AIFA

Dopo il comma 3 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“3 bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari a dar seguito al documento sulla Governance Farmaceutica e, entro lo stesso periodo, ad interessare i competenti Ministeri per l'adeguamento della normativa al fine di poter dare seguito agli indirizzi contenuti nel documento succitato. I provvedimenti adottati da AIFA di cui al capoverso precedente devono produrre a livello nazionale un risparmio per SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.”

Relazione illustrativa

L'articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall'articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall'articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti) con conseguente riduzione del ripiano a carico delle Aziende farmaceutiche.

Il tetti di spesa introdotti con la legge n. 232 del 2016 hanno l'obiettivo di calmierare la spesa farmaceutica, attraverso la predefinizione di budget annuali di spesa e meccanismi di rientro dagli sforamenti.

La determinazione dei tetti di spesa non si è rivelato tuttavia strumento sufficiente a contenere il progressivo incremento della spesa per gli acquisti effettuati dagli ospedali (acquisti diretti) registrato negli anni e il conseguente ripiano a carico delle Regioni del 50% dello sforamento registrato rispetto ai tetti predefiniti. E' necessario pertanto introdurre riforme strutturali di governo della spesa. Con tale finalità veniva pubblicato dal Ministero della Salute a fine 2019 il Documento di Governance che conteneva al suo interno numerose azioni finalizzate al governo del settore e dichiarava che l'obiettivo era quello di ricondurre attraverso queste misure, i tetti di spesa ed i meccanismi di pay-back a strumenti residuali di controllo della spesa farmaceutica stessa.

Si ritiene pertanto necessario affidare ad AIFA il compito di adottare le misure indicate nel documento.

La messa in atto delle azioni indicate nel Documento di Governance di competenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco sono in grado di produrre un risparmio, per il SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.

8. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

L'articolo 29 del DL 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29: Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e di spesa verso produttori sanitari privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, nel limite degli importi di cui all'allegato A, è consentito di:
 - a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a favore di tutte le professioni sanitarie con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 - bis e 2 -ter , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 - d) incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

- e) incrementare i tetti di spesa vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fino al massimo del 2 per cento. (4% per le Regioni con tetti di spesa vigenti inferiori a euro 10.000.000).
3. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nell'ambito delle risorse previste nell'allegato A, a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui al comma precedente, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
4. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
5. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
6. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 478.218.772 euro per l'anno 2020 e di 500.000.000 euro per l'anno 2021. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2020 e 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
8. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 7, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TABELLA A
Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Regione	Quota d'accesso	Riparto risorse sulla base della quota d'accesso	
		ANNO 2020	ANNO 2021
PIEMONTE	7,36%	35.219.754	36.800.000
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475	1.050.000
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816	83.200.000
BOLZANO	0,86%	4.104.097	4.300.000
TRENTO	0,89%	4.257.256	4.500.000
VENETO	8,14%	38.935.696	40.700.000
FRIULI	2,06%	9.872.508	10.300.000
LIGURIA	2,68%	12.819.945	13.400.000
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198	37.300.000
TOSCANA	6,30%	30.123.070	31.500.000
UMBRIA	1,49%	7.125.589	7.450.000
MARCHE	2,56%	12.258.402	12.800.000
LAZIO	9,68%	46.283.767	48.400.000
ABRUZZO	2,19%	10.472.048	10.950.000
MOLISE	0,51%	2.454.194	2.550.000
CAMPANIA	9,30%	44.483.036	46.500.000
PUGLIA	6,62%	31.666.469	33.100.000
BASILICATA	0,93%	4.468.358	4.650.000
CALABRIA	3,19%	15.257.629	15.950.000
SICILIA	8,16%	39.029.447	40.800.000
SARDEGNA	2,74%	13.122.020	13.700.000
TOTALE	100,00%	478.218.772	500.000.000

9. Fondo sostegno RSA

Sulla possibilità di sostenere economicamente le strutture RSA in analogia a quanto già previsto per i centri diurni per persone con disabilità **all'art. 104, comma 3 del DL n. 34 del 19/5/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**, in relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per la protezione di operatori ed ospiti si propone di inserire il seguente periodo:

"Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di

isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente".

10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale

All'art. 77 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3bis. In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al finanziamento di cui al presente articolo accedono, per l'anno 2021, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.”.

Relazione

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il presente emendamento, data la formulazione non chiara dei commi 1 e 3, è volto a precisare che al riparto dei fondi per l'anno 2021 partecipano, così come avvenuto per l'anno 2020, anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

11. Lavoratori socialmente utili

L'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è così modificato:

- 1) al comma 495 le parole “*per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari*” sono sostituite con “*per tutto l'anno 2021 in qualità di lavoratori appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento appositamente istituito*”.

Relazione: L'intervento modificativo si rende necessario in quanto si è oramai a ridosso della scadenza originariamente fissata al 31.12.2020 e, pertanto, sarà difficile completare la procedura di stabilizzazione entro tale data anche in virtù dello stato emergenziale sanitario che impatta anche sull'organizzazione del lavoro. Lo spostamento del suddetto termine consentirebbe, inoltre, di "allineare" il termine di scadenza di cui al comma 495 della legge 160/2019, al termine fissato dal cosiddetto "Milleproroghe" entro cui addivenire alla stabilizzazione ai sensi del Dlgs.75/2017 legge "Madia". La modifica proposta consentirebbe agli Enti di piccole dimensioni di poter procedere alla stabilizzazione di LSU anche in carenza di risorse di bilancio proprie o regionali.

2) il comma 496 è così sostituito:

punto 1 "A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis della legge n. 296/2006 sono incrementate di euro 150 milioni, al fine di consentire la copertura totale dei costi di cui al comma 495".

Relazione: l'emendamento interviene sulla garanzia della copertura finanziaria del processo di stabilizzazione a tempo pieno che vede interessata una platea di circa 5.500 LSU e la somma di euro 150 milioni è integrativa dei 40 già previsti dal DPCM.

punto 2 "Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 145/2018 è prorogata l'erogazione dell'assegno ASU a carico del FSOF.

Relazione: la proposta emendativa è funzionale alla garanzia della continuità del sostegno economico nelle more del completamento delle procedure delle stabilizzazioni.

3) Dopo il terzo periodo del comma 497, è aggiunto il seguente:

"Ai fini delle procedure previste dal comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n.160, tra i destinatari dell'incentivo di cui alle risorse previste nell'art. 1, comma 1156 , lett.g)-bis della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono ricompresi i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art.3, comma 1, del D.lgs. 7 agosto 1997, n.280."

Relazione

La modifica proposta mira a ricomprendere nel bacino delle stabilizzazioni la categoria dei Lavoratori di Pubblica Utilità ovvero "autofinanziati" con fondi regionali, la cui assunzione, a legislazione vigente (per quanto previsto dal comma 497 ultimo periodo), non beneficia della deroga di cui al comma 495, così come la stabilizzazione dei LSU, rispetto ai quali, si potrebbe verificare una disparità di trattamento a parità di qualifica ed attività lavorativa svolta.

12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno)

L'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è così modificato:

All'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole "Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446...", le parole "...sono organizzate, per figure professionali omogenee,..." sono sostituite con le parole: "possono essere organizzate, per figure professionali omogenee,...".

Nel secondo periodo, dopo le parole "Ai fini della...", è aggiunta la parola "eventuale" prima delle parole "predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo,".

Relazione

La ratio legis dell'articolo 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriormente rafforzata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 495-497 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere necessariamente individuata nella semplificazione e velocizzazione delle procedure di reclutamento, di cui alle lettere b e c del richiamato comma 446, che non possono essere aprioristicamente riservate al RIPAM, in via esclusiva, alla luce di specifiche e motivate esigenze di reclutamento che alcune pubbliche amministrazioni potrebbero avere.

In tal senso depone, peraltro, l'inciso "per figure professionali omogenee", cui viene fatto espresso riferimento dallo stesso comma 447, che costituisce apertura, di fatto, allo svolgimento di procedure selettive autonome dei singoli enti per profili professionali "non omogenei" rispetto a quelli del bando RIPAM.

In caso di svolgimento delle procedure selettive in modo autonomo, gli enti concorrono a pieno titolo al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 495, primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (N.B. quelli del D.P.C.M. in corso di emanazione), in quanto detti fondi statali sono finalizzati alla concreta conclusione delle procedure di assunzione degli interessati presso gli enti di utilizzo e non anche al necessario svolgimento delle procedure selettive da parte di RIPAM, in via esclusiva.

13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016

Articolo aggiuntivo:

Art. ____ (Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono: 1) al primo periodo sono soppresses le parole: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"; 2) è aggiunto in fine il periodo che segue: "A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

Relazione

Le modifiche proposte sono finalizzate a consentire la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione del cratere sisma 2016 e il legittimo concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al riparto del fondo di 30 milioni di euro appositamente stanziato con il comma 3-bis dello stesso articolo 57 (a carico del Bilancio dello Stato), che comporta aggiuntivamente, qualora assegnato e in misura corrispondente al relativo importo, la neutralizzazione delle entrate e delle uscite correlate, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Regioni. In particolare, con il punto 1, si sopprime il riferimento alle procedure e alle modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La ragione è connessa alla circostanza che gli Uffici Speciali del cratere sisma 2016 hanno potuto effettuare le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerenti con i propri fabbisogni, solo nel corso del 2020, ed in conseguenza delle modifiche intervenute al decreto-legge n. 189 del 2016, con l'articolo 22, comma 2, lettera 0b) del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 e, con l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 96 del 30 aprile 2020. Il personale degli Uffici Speciali dunque, alla data di novembre 2020 (fissata come termine iniziale del processo di stabilizzazione) non è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, pur avendo maturato anche più di tre anni di esperienze lavorative in materia di ricostruzione, con le forme e le tipologie contrattuali espressamente stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2026) e pur essendo stato assunto con procedure concorsuali pubbliche. Coerentemente con la modifica di cui al punto 2 sono state previsti specifici criteri per la partecipazione di tale personale al processo di stabilizzazione. E' stato cioè stabilito che il personale da stabilizzare deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche sommando periodi riferiti altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibili e/o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La modifica proposta non comporta oneri finanziari.

14. Piani di recupero occupazionali

All'art. 52, comma 1, dopo le parole “21 giugno 2017, n. 96” aggiungere le seguenti **“nonché a consentire alle Regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazioni esistenti sul**

territorio, legate all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alle misure già in atto".

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"2. Entro il 1° marzo 2021, le Regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1".

Relazione

L'emendamento consente di utilizzare le risorse destinate per l'anno 2021, anche nell'anno 2020 laddove le Regioni abbiano specifiche esigenze occupazionali non soddisfatte nell'anno 2020. Si rileva infatti che la legge di bilancio per il 2020 ha disposto all'art.1 comma 491 per l'anno 2020, risorse pari a 45 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Tali risorse non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dalle Regioni nell'anno 2020.

15. Piani di recupero occupazionale

All'articolo 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis: Le Regioni possono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1, nell'anno 2021, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5".

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire di destinare al completamento dei piani di recupero occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa, con il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga, la parte residua delle risorse all'uopo ripartite fra le Regioni dal 2016 al 2020.

16. Sistema duale

All'articolo 53 aggiungere anche i riferimenti all'art. 45 del d.lgs. 81/2015 con aumento dello stanziamento da 15 a 25 milioni.

c) euro 25 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Relazione

L'attuale art. 53 della legge di bilancio provvede a incrementare per gli anni 2021 e 2022 di 50 milioni di euro le risorse previste alla lettera b) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per ciascuno degli anni considerati. Tali risorse sono destinate agli interventi formativi rivolti

all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro.

La lettera c) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella sua versione vigente vincola la spesa di quella posta di Bilancio al solo apprendistato professionalizzante

In sintesi, con la lettera b) è finanziato l'apprendistato cd di primo livello ex art. 43 del d.lgs 81/2015, con la lettera c) vigente l'apprendistato professionalizzante ex art. 44 del d.lgs 81/2015. Senza l'emendamento non sono finanziabili con risorse nazionali i percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ex art. 45 del D.lgs 81/2015, con i quali può essere conseguita, tra gli altri, la certificazione ITS.

17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento

Al comma 7, dopo le parole “I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge” inserire la seguente locuzione **"nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 o successivi decreti per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.

Relazione

Si chiede l'inserimento della locuzione in quanto con la stesura attuale della norma, potrebbero rimanere esclusi i lavoratori stagionali assunti dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità, qualora dovessero essere adottati successivamente dei provvedimenti di chiusura delle attività economiche.

18. Fondo per le politiche attive del lavoro

All'articolo 57, le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU" sono sostituite dalle seguenti:

"il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato".

All'articolo 57, le parole “del predetto strumento” sono sostituite dalle seguenti:

“dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU”.

Relazione

L'emendamento consente di utilizzare il Fondo per le politiche attive del lavoro, già istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 57.

19. Reddito di cittadinanza

All'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: “In alternativa, le Regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad imputare sulle risorse di cui al presente comma e su quelle previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le spese connesse al funzionamento e relative alle dotazioni strumentali, alla disponibilità e all'utilizzo degli spazi (locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) entro un limite massimo del 20% dei costi connessi alla spesa del personale, che dovranno essere debitamente rendicontate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso società a partecipazione pubblica, agenzie ed enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, anche qualora non risultino risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di procedere a completare le assunzioni previste dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, coprendo i costi fissi e ricorrenti correlati al funzionamento e alle dotazioni strumentali dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti, imputando gli oneri correlati all'esercizio delle relative funzioni alle risorse già assegnate.

20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

Articolo aggiuntivo:

“Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.

Relazione

L'emendamento è finalizzato a escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF le indennità a qualunque titolo riconosciute anche dagli enti territoriali (Regioni, enti locali, ecc.), in analogia a quanto già avviene per le indennità riconosciute dallo Stato quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o il

reddito di emergenza o le altre indennità “una tantum” riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'emendamento non comporta oneri.

21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

Articolo aggiuntivo:

“Art...

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

- a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**
- c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

2. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34”.

Relazione

L'emendamento introduce un contributo una tantum per i mesi di novembre e dicembre pari a 1.000 euro per i professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, su tutto il territorio nazionale.

22. Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

All'art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020 recante: "" sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, art. 1 dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "e 2021"

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

“Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino ad agosto 2021.

Relazione

L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, per come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 e le relative risorse sono state trasferite ai Comuni a seguito della registrazione alla Corte di Conti avvenuta in data 13 luglio 2020 con il n. 1587. Diversi Comuni enti utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, anche a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare fino al prossimo mese di agosto del 2021 le risorse inutilizzate al termine del periodo di svolgimento delle attività estive 2020.

23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA

L'art. 108 del Ddl recante: **“Adeguamento della normativa in materia di IVA”** è soppresso.

Relazione

L'articolo 108 del Ddl di Bilancio prevede il passaggio dal regime di esclusione Iva (art. 4 del Dpr 633/1972) al regime di esenzione (art. 10 del Dpr 633/1972) per i servizi prestati e i beni ceduti da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti dei propri soci.

Il nuovo regime obbligherebbe da gennaio 2021 275 mila associazioni ad attrezzarsi per gestire la fiscalità, pur non versando l'imposta: dovrebbero emettere fatture, tenere una contabilità separata e presentare la dichiarazione annuale.

Secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio, innumerevoli realtà associative di piccole dimensioni che costituiscono nei fatti il tessuto di relazioni sociali e di solidarietà che regge la nostra società sarebbero obbligate ad aprire la partita Iva e affidarsi a qualificati professionisti con l'onere di ulteriori adempimenti burocratici, oltre a dover sostenere nuovi costi fissi con l'obbligo di giustificare l'eventuale esenzione e dunque la necessità di entrare in un sistema di rendicontazione. Sarebbe un aggravio non sostenibile per gran parte del mondo del no profit, già provato dalla crisi generata dalla pandemia.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate

All'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: “2-bis. All'articolo 119, commi 1, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ‘31 dicembre 2021’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2023’.

2-ter. All'articolo 121 comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “2020 e 2021” sono sostituite dalle parole ‘2020 a 2023’.”

Relazione

L'emendamento prospettato risulta necessario al fine di consentire che le misure fiscali di cui si chiede la proroga possano effettivamente perseguire gli obiettivi di carattere economico, sociale e ambientale per i quali le medesime sono state elaborate. L'attuale scadenza, prevista per la data del 31 dicembre 2021, rappresenta un orizzonte temporale eccessivamente ridotto rispetto alle complessità che caratterizzano l'accesso e la fruizione delle misure incentivanti. Detto termine non tiene infatti in giusta considerazione la tempistica necessaria per i lavori agevolati, che va dall'approvazione degli interventi (resa ancor più difficoltosa dalle complessità inerenti allo svolgimento delle assemblee condominiali in ossequio alle misure di contenimento del contagio da COVID -19) alla fase progettuale, dall'esecuzione materiale dei lavori sino agli accordi in merito alla cessione dei bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo “sconto in fattura” con l'impresa esecutrice.

Merita infine di essere rimarcata la fondamentale importanza della proroga sull'economia e sull'occupazione. L'ANCE stima infatti in 6 miliardi di euro l'anno la spesa aggiuntiva legata al “superbonus”, con un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, ossia oltre un punto percentuale di PIL ogni anno. A tali risultati si aggiungono inoltre rilevanti effetti sull'occupazione, della quale viene stimato un incremento di 64 mila posti di lavoro nel settore delle costruzioni (senza considerare l'indotto).

25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale

Proposta n. 1

All'art. 152, comma 1, alla fine del primo periodo, prima delle parole “nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “*ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica, in risposta alle esigenze di contenimento del contagio*”

Relazione

La modifica mira a consentire il finanziamento dei servizi aggiuntivi, che non soddisfano il criterio del riempimento pre-Covid superiore al 50%, ma la cui attivazione o programmazione si sia resa necessaria per far fronte a rimodulazioni della domanda di trasporto dovute ad altri fattori. Vi sono, infatti, molteplici realtà di trasporto, soprattutto in area a domanda debole, ove le massicce rimodulazioni dell'orario scolastico rese necessarie dall'applicazione delle norme anti-contagio (lezioni al sabato, al pomeriggio, ecc.) richiedono l'attivazione di servizi aggiuntivi *ad hoc* anche su linee che non hanno mai raggiunto in periodo pre-Covid la saturazione dell'80 o del 50 per cento. Nei territori non metropolitani, che costituiscono gran parte del nostro Paese, le classi scolastiche sono composte da provenienze geografiche molto eterogenee e pertanto per assicurare la diluizione nei viaggi degli studenti delle linee più cariche occorre altresì garantire il servizio aggiuntivo anche a coloro che viaggiano in linee a domanda debole. L'emendamento proposto non richiede risorse aggiuntive rispetto a quelle programmate ma ne consente un più adeguato impiego.

Proposta n. 2

All'art. 152, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. All'articolo 44, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole “...ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità” aggiungere le seguenti: “, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2020, e superiore al 50 per cento della capacità, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020, ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica.”.

Relazione

La modifica mira ad allineare, anche per il 2020, le previsioni relative ai criteri di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi alle disposizioni in vigore al momento della programmazione degli stessi. Infatti, il DPCM 3 novembre 2020 ha ridotto il coefficiente massimo di riempimento dall'80 al 50%, per cui per i mesi di novembre e dicembre dovrebbe essere questo il parametro di riferimento. Anche per il 2020, inoltre, vale la considerazione per la quale bisogna considerare anche altri fattori, diversi dal coefficiente di riempimento pre-Covid, alla base della necessità di servizi aggiuntivi.

Proposta n. 3

All'art. 152, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: “1-ter. La dotazione di cui all'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è reintegrata per la quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, pari a (63) milioni di euro, in attuazione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 31 agosto 2020.”

Relazione

L'art. 1 del DL 111/2020 (poi confluito nella legge di conversione del DL 104/20), in attuazione dell'Accordo politico sancito in Conferenza Unificata il 31 agosto u.s., aveva autorizzato le Regioni e Province autonome a utilizzare fino a 300 milioni di euro dei 400 stanziati dall'art. 44, comma 1,

del decreto-legge n. 104/2020, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, salvo impegno del Governo a reintegrare tale dotazione per la parte non utilizzata (e destinata alla compensazione dei mancati ricavi delle aziende di TPL). Nel decreto ministeriale in corso di predisposizione, le Regioni e PA hanno comunicato un onere totale relativo ai servizi aggiuntivi attivati o in programmazione al 31/12/2020, pari a circa 62,5 milioni di euro, valore attualmente in corso di verifica.

26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020

Articolo aggiuntivo:

Il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 è sostituito dal seguente:

“2.2. Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’opera di riferimento, a condizione che la Regione/Provincia autonoma si impegni a provvedere alla copertura di eventuali ulteriori oneri, connessi alla chiusura della contabilità dell’opera originaria, con successivo atto riprogrammatorio e, qualora si rendesse necessario, con risorse proprie.

Relazione

La Conferenza delle Regioni e PA ha già consegnato al Governo due ordini del giorno sul punto (sedute del 24 gennaio 2019 e 29 gennaio 2020).

La disposizione in oggetto dispone che la riprogrammazione delle economie accertate nell’attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è possibile solo quando l’opera abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90% per cento. Tenuto conto che la medesima Delibera stabilisce che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolati devono essere conseguite entro il termine massimo del 31 dicembre 2021, non sarà possibile un reimpiego delle risorse oggetto di ribasso nei tempi previsti, lasciando, quindi, cristallizzate risorse che potrebbero essere utilizzate per nuovi interventi, strategici per lo sviluppo locale, in particolare in materia di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture oppure per progetti urgenti (es. eventi calamitosi). Inoltre, l’attuale formulazione della norma ha il chiaro e condivisibile scopo di poter affrontare eventuali criticità finanziarie che un dato intervento, nel corso della sua realizzazione, potrebbe incontrare. Per questo motivo, si prevede una condizione al reimpiego delle economie, secondo la quale la Regione/Provincia autonoma si impegna a coprire eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.

27. Proroga termini OGV

Articolo aggiuntivo:

All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, alla fine del comma 7, le parole “entro il 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”.

Relazione

In relazione alle difficoltà negli avanzamenti procedurali degli interventi programmati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000/06 – 2007/13 – 2014/20 manifestatesi a causa del perdurare dell'emergenza COVID 19 e per scongiurare il rischio di deprogrammazione di fondi su interventi già assestati e strategici si rende necessaria una proroga relativamente al raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti al 31/12/2022.

28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali

Articolo aggiuntivo:

All'art. 2 del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120** dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle procedure di affidamento indette dai soggetti aggregatori, di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, finalizzate alla stipula di convenzioni quadro, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e di accordi quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

Relazione

L'emendamento punta a escludere le procedure di gara dei Soggetti Aggregatori finalizzate alla stipula di convenzioni ed accordi quadro dall'obbligo, previsto dal comma 1, di aggiudicazione entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Tali procedure sono, infatti, il frutto di un processo di aggregazione della domanda che le rende particolarmente complesse in termini di numero di lotti, articolazione dell'offerta tecnica richiesta, partecipazione alle commissioni di gara del personale degli enti utilizzatori, ecc. e richiedono quindi tempi più lunghi sia per la ricezione delle offerte che per la loro valutazione.

Inoltre i Soggetti Aggregatori agiscono prevalentemente su spese di beni e servizi di natura ricorrente (le categorie merceologiche per le quali è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori sono forniture di dispositivi medici di consumo, servizi agli immobili, servizi sanitari, ecc.). Pertanto le procedure aggregate dei Soggetti Aggregatori non riguardano spese di investimento su cui è incentrata la rubrica dell'articolo 2

TURISMO E SPORT

29. Parchi permanenti

Articolo aggiuntivo:

Al comma 1 dell'articolo 4 (*Imprese turistiche*) dell'Allegato al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole “*stabilimenti balneari*” sono inserite le seguenti: “*parchi divertimento e parchi tematici*”.

Relazione

Il comparto dei “*parchi divertimento e parchi tematici*” è attualmente assimilato alle attività dello “*spettacolo viaggiante*”, ma da un decennio almeno si configura come industria operando quale impresa turistica, pur non avendo ancora ottenuto tale riconoscimento a livello normativo nonostante il DPCM 13 settembre 2002, che ha recepito l’accordo tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2002, in materia di “*Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico*”, nell’Allegato, all’art. 1, lett. b), n. 2 considera imprese turistiche anche i parchi a tema.

In quanto attività di spettacolo, tali imprese non hanno potuto beneficiare né del Fondo Emergenze Spettacolo, né del Fondo Emergenze Turismo del MIBACT, e non possono accedere neanche agli interventi introdotti dal DL Ripresa, ed è ben noto che l’emergenza in atto sta mettendo a dura prova l’economia turistica italiana, le aziende italiane ed anche le migliaia di dipendenti del settore.

Il comparto dei Parchi Permanenti raggruppa, parchi a tema, i parchi acquatici e i giardini zoologici, circa 180 strutture sul territorio nazionale, occupando direttamente oltre 25.000 persone e registrando oltre 400 milioni di Euro di fatturato annuale ed oltre 1 miliardo di Euro come indotto. Di queste 25.000 persone la gran parte non ha diritto alla cassa integrazione in quanto con contratto stagionale e non ancora assunti al momento dell’inizio della pandemia.

Considerato quanto sopra, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha già formulato una proposta emendativa di pari contenuto della presente istanza al DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020, ma senza sortire alcun esito.

Si segnala le necessità di modificare il Codice Ateco di tali strutture da 93.21 ad uno della categoria 55.00.

30. Marina Resort

Articolo aggiuntivo:

Al comma 10 bis dell’articolo 100 della Legge n. 126 del 13.10.2020, di conversione del Decreto-Legge n. 104 del 14.08.2020, sono soppresse le parole:

“con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento” e

Relazione

Il Marina Resort ebbe origine, a livello nazionale, con il Decreto-Legge Rilancio Italia (art. 32 del D.L. n. 133 del 12.09.2014) che estese a tutto il territorio italiano questa tipologia di struttura nautica come ricettività all’aria aperta (mutuata dai campeggi) che, a seguito dell’intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni, fu adottato da diverse Regioni nelle rispettive normative di settore.

Occorre considerare gli effetti negativi che potrebbero conseguire dalla modifica normativa che si intende elidere, laddove obbliga gli operatori ad adottare l’aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo di quella applicabile al settore ricettivo pari al 10%, vanificando così l’obiettivo originario finalizzato al “*rilancio della filiera nautica*”. È bene evidenziare, invece, che l’applicazione dell’aliquota “ridotta” è stata considerata pacifica da interpelli effettuati all’Agenzia delle Entrate e anche dalla giurisprudenza di merito.

Riportare l'aliquota IVA sui contratti annuali 22% - in contraddizione con il riconoscimento della funzione strutturale e permanente dei Marina Resort nel campo dell'accoglienza, del turismo e dell'ospitalità - potrebbe spingere i gestori a ritoccare i listini, peraltro in un momento in cui il mercato è fortemente in crisi per le note vicende della pandemia, favorendo così una nuova migrazione delle imbarcazioni verso porti turistici di nazioni confinanti con l'Italia, con le immaginabili conseguenze negative su fatturati, imposte, indotto e posti di lavoro.

31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi

Al comma 3, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

- al comma 2 è aggiunta il seguente inciso: «alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per finalità statistiche»;
- al comma 3 dopo le parole «di concerto con il Ministero dell'Interno» sono aggiunti i seguenti termini «di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano» ed è eliso l'inciso «Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.».

32. Intesa Stato-Regioni

All'articolo 100, comma 4, dopo le parole «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti «di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano».

Relazione

Il primo emendamento è dettato dalla necessità per le Regioni e Province Autonome – ai fini di una corretta e proficua programmazione turistica – di poter ricevere precisi e tempestivi dati statistici; ragion per cui appare ben giustificata l'estensione anche ad esse della trasmissione dei dati stessi che il Ministero dell'Interno sarebbe già tenuto per legge a fornire all'Agenzia delle Entrate ed ai Comuni.

33. Fondo per il turismo

E' aggiunto il seguente articolo:

“1. Per favorire la ripresa strategica delle attività turistiche e dell'occupazione il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo predispone, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID -19, un piano di finanziamenti in favore delle Regioni per la realizzazione di programmi di aiuto a fondo perduto da destinare per le attività manutentive ordinarie effettuate nel periodo emergenziale, per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei sistemi di digitalizzazione o per l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti da imprese, strutture o organismi pubblici o privati operanti nel settore turistico, nonché da

destinare, in quota parte, in favore delle imprese, strutture, agenzie, lavoratori e professionisti operanti nel settore turistico per il ristoro delle perdite economiche subite durante il periodo emergenziale.

2. Al finanziamento dei programmi di cui al presente articolo si provvede, in quanto a 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in quanto a 1.200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

Relazione:

In un momento in cui la recrudescenza dell'emergenza pandemica COVID-19 ha portato alla chiusura di numerose imprese con gravi refluenze sull'occupazione, con il presente emendamento si propone di sostenere la ripresa strategica del settore delle attività turistiche che, come è noto, costituiscono un importante segmento tra gli asset del sistema economico e produttivo del Paese.

A tal fine, per far fronte alla crisi di questo importante trainante settore, che assicura occupazione anche in bassa stagione, che riveste un peso importantissimo per le località d'arte attualmente in crisi e che promuove all'estero l'immagine dell'Italia, coinvolgendo tutta la relativa filiera (imprese, strutture, agenzie di viaggio, tour operator, guide, accompagnatori turistici, lavoratori stagionali, ecc.) si rende necessario predisporre un provvedimento legislativo che possa assicurare, con certezza di ristoro a fondo perduto, le attività di manutenzione ordinaria e/o di ristrutturazione, l'ammodernamento dei sistemi digitali, o l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti, affinché le imprese e le strutture turistiche possano presentarsi in piena efficienza nel momento della ripartenza post-pandemica.

Per far fronte ad un'emergenza in cui il fattore tempo si rivela essenziale, al fine di sostenere sia la sopravvivenza delle attività, sia - soprattutto - la dignità economica dei singoli operatori e delle loro famiglie. Con il presente emendamento, quindi, si prevede il ristoro, in quota parte, delle perdite economiche subite da ogni singolo lavoratore del settore durante il periodo emergenziale, con riferimento a tracciabili perdite di liquidità dovute alla riduzione o alla sospensione di emolumenti o di qualsiasi altra forma di remunerazione lavorativa subita da parte degli operatori dei suddetti settori durante il periodo emergenziale.

La possibilità di attivare le risorse del Fondo nazionale per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, Legge n. 190/2014), del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008) e Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 4, D.Lgs. n. 88/2011), consentirà di dare una risposta concreta e tangibile agli operatori della filiera del turismo.

34. Indennità lavoratori a tempo determinato

Articolo aggiuntivo:

All' art. 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, aggiungendo dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori in possesso “cumulativamente” seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.”

Relazione

A causa della recrudescenza dell’ondata pandemica che sta rallentando se non bloccando la ripresa delle attività turistiche, appare necessario che la Legge di Bilancio 2021 presti particolare attenzione ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, che purtroppo vedono scemare se non vanificare chance di assunzione, quanto meno di breve-medio termine.

ENTI LOCALI

35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario

Dopo l’articolo 143 è inserito il seguente:

Art. ... (Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di Euro per gli anni 2021 in favore dei Comuni in stato di Dissesto finanziario che terminano, entro il 30 giugno 2021, la procedura di liquidazione attuata dall’Osl con deficit di liquidazione da riassegnare alla gestione ordinaria del Comune e da finanziare con mutuo ai sensi dell’art. 255 del Dlgs. n. 267/2000.

2. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate a ridurre l’importo quota capitale del mutuo di cui al comma precedente o per il pagamento diretto dei debiti riassegnati all’Ente.

3. Hanno diritto a richiedere risorse a valore sul Fondo di cui al comma 1 gli Enti che hanno approvato per l’anno 2021 il bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito del parere positivo del Ministero dell’Interno ai sensi dall’art. 261 del Dlgs.

n. 267/2000, e il bilancio di previsione 2021-2023 con equilibri di parte corrente positivi al netto delle entrate e delle spese non ripetitive.

4. Il Fondo è ripartito, in proporzione ai deficit risultanti e comunicati al Ministero dell’Interno da parte degli Enti aventi diritto ai sensi del comma 3, con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare previa Intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, entro il 31 agosto 2021.

5. I Comuni devono procedere con le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 ad effettuare i pagamenti, eventualmente pro quota, dei debiti risultanti al termine della procedura di liquidazione attuata dall’Osl entro tre mesi dal ricevimento delle somme

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2021, si provvede mediante

Relazione

Le norma si propone di incentivare e velocizzare la procedura di liquidazione della massa passiva rilevata dall'Organismo straordinario di liquidazione definendo tempi stringenti per la conclusione della stessa come presupposto per l'ottenimento da parte del Comune di contributi per l'abbattimento dell'eventuale residuo deficit di liquidazione riassegnato alla gestione ordinaria dell'Ente e da finanziare con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si intende con il presente provvedimento anche prevenire l'insorgenza di reiterate procedure di dissesto a carico di un medesimo Comune che si trova costretto ad intraprendere, successivamente alla dichiarazione di dissesto, azioni/manovre sia volte alla definizione nel medio periodo di equilibri di parte corrente positivi che necessarie a garantire i surplus necessari al pagamento delle rate del mutuo da sottoscrivere per finanziare il deficit di liquidazione riassegnato alla propria gestione ordinaria da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione.

36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato

Dopo l'articolo 143 del Disegno di legge di bilancio 2021 il seguente:

“Art. 143-bis – (Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato)

1. Le disposizioni dei cui all'art. 39 del Dl. n. 162/2019 “Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli Enti Locali e delle Regioni” si applicano anche ai Comuni che hanno contratto debiti anche con Cassa Depositi e Prestiti Spa entro il 30 giugno 2020 e con piano di ammortamento scadente successivamente al 31 dicembre 2024, qualora il disavanzo di amministrazione (Sezione E-parte disponibile) al 31 dicembre 2019 risultante dal rendiconto della gestione 2019 ammonti a oltre il 60% della sommatoria delle entrate del Titolo I e III risultanti dal medesimo rendiconto delle gestione 2019.

In tale fattispecie di disavanzo, il Ministero degli Interni si accolla anche il pagamento per quota parte del 25% delle rate di ammortamento, scadenti negli anni 2021, 2022 e 2023, dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa.

2. Gli Enti richiedenti l'accollo di quota parte dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa, non possono contrarre nuovo indebitamento fino al 31 dicembre 2023, e devono necessariamente presentare il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31 gennaio 2021, dal quale deve risultare un avanzo di parte corrente di almeno l'1% rispetto alle entrate correnti per l'esercizio 2021, del 3% per l'esercizio 2022 e del 5% per il 2023.

3. Nel caso in cui l'Ente non garantisca a rendiconto di ogni anno gli equilibri di parte corrente come indicato al comma 2

l'accollo risulterà automaticamente revocato.”

Relazione

Le norma si propone di incentivare e garantire tempi certi di programmazione e di attuazione di azioni e manovre strutturali da parte degli Enti Locali in disavanzo, per importi relativi molto elevati, al fine di prevenire il ricorso degli stessi a procedure di risanamento.

Si intende con il presente provvedimento proporre l'abbattimento parziale del debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti Spa per mutui a suo tempo contratti, premiando quegli Enti Locali che, tenuto conto dei propri consistenti disavanzi di amministrazione e indebitamento, stanno attuando e hanno programmato di attuare un fattivo e prudentiale percorso di risanamento in un termine di breve-medio periodo.

Emendamenti C 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	4
1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020.....	4
2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria	4
3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa).....	6
4. Mobilità sanitaria.....	7
5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle Regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari.....	8
Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti.....	9
6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale	9
7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021.....	10
8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020	10
9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni.....	11
10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027.....	11
11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza)	11
12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse	12
13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021:	12
14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare	12
15. Proroga impignorabilità	13
16. Personale Regioni.....	14
17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.....	15
18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia	15
19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	16
20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche.....	18
21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica	19

22.	Progettazione investimenti	19
23.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1)	19
24.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2)	21
25.	Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche	22
26.	Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione	22
27.	Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP" ...	23
28.	Disposizioni in materia di tariffe sociali.....	23
29.	Beni confiscati.....	24
30.	Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni	24
31.	Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A..	24
32.	Fondo per la perequazione infrastrutturale	25
33.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli.....	25
34.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo ..	26
35.	Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana.....	27
36.	Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali	27
37.	Riserva personale interno.....	28
	EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.....	28
38.	Fondo minori entrate per RSO	28
39.	FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili)	29
40.	Indennizzi emotrasfusi.....	29
41.	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	30
42.	Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri.....	30
43.	Fondo anticipazione liquidità.....	31
44.	Investimenti reti ferroviarie regionali.....	32
45.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.....	33
46.	Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018.....	33
47.	Sospensione quota capitale mutui.....	34
48.	Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	35
49.	Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.....	37
50.	Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni	38
51.	Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021.....	39

52.	Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020	39
53.	Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali	40
54.	Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo	40
55.	Ordinamento sportivo.....	41

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020

All'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le risorse di cui al comma 81, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono ripartite secondo i termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, colonna 2, annesso alla presente legge.”
Conseguentemente l'allegato B è sostituito dal seguente:

	Art. 79, comma 1	Art.79, comma 2
PIEMONTE	149.995.638	149.995.638
VALLE D'AOSTA	4.279.607	4.279.607
LOMBARDIA	338.911.921	338.911.921
BOLZANO	-	-
TRENTO	-	-
VENETO	165.817.819	165.817.819
FRIULI VEN GIULIA	42.035.924	42.035.924
LIGURIA	54.597.532	54.597.532
EMILIA ROMAGNA	151.984.333	151.984.333
TOSCANA	128.277.406	128.277.406
UMBRIA	30.356.161	30.356.161
MARCHE	52.175.686	52.175.686
LAZIO	196.972.051	196.972.051
ABRUZZO	44.568.303	44.568.303
MOLISE	10.439.754	10.439.754
CAMPANIA	189.189.504	189.189.504
PUGLIA	134.679.197	134.679.197
BASILICATA	19.025.229	19.025.229
CALABRIA	64.878.966	64.878.966
SICILIA	165.977.327	165.977.327
SARDEGNA	55.837.641	55.837.641
TOTALE	2.000.000.000	2.000.000.000

Relazione

L'emendamento mira a permettere il riparto delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo la stessa chiave di accesso prevista al comma 1 dell'articolo al fine di accelerarne l'utilizzo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

5. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma *“Ibis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.”*

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla presente legge, dal DL 34/2020 e dal DL 18/2020. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che non è stato possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa)

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

“Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti COVID positivi.”

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole “integrata o equivalenti” sono inserite le seguenti: “, tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,”

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”;

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, dopo le parole “suddette strutture” sono inserite le seguenti: “nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività”.

6. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020, dopo le parole “liste di attesa” sono inserite le seguenti: “ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,”.

7. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

Relazione

L'emendamento al **comma 3** prevede la flessibilizzazione nell'uso delle risorse del FSN 2021 previste agli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità di legge, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.. Il **comma 4 lett.a)** mira a dare piena attuazione alle finalità della norma. La previsione di utilizzo di strutture alberghiere dedicate alla sorveglianza di pazienti COVID positivi viene, infatti, estesa anche alla possibilità di impiegare strutture sanitarie e sociosanitarie a bassa complessità per soggetti COVID positivi non bisognosi delle cure ospedaliere per acuti, ma che possono essere efficacemente monitorati presso tali tipologie di unità di offerta. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma rende maggiormente efficace lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Le **modifiche normative delle lett.b), c) e d) del comma 4** hanno come obiettivo l'effettiva finalità di potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, anche nell'ambito di modelli organizzativi con tipologie di offerta che non presuppongono la sola acquisizione di personale. Viene, pertanto, estesa la possibilità di incrementare efficacemente l'offerta di prestazioni domiciliari anche attraverso l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 5 si prevede che per le attività rese dalle strutture private attraverso la messa a disposizione di personale e locali va previsto anche il riconoscimento dei materiali di consumo che possono rappresentare una voce importante e che consente di potenziare effettivamente l'offerta così come prevede la norma. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma finalizza esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 6 ci si propone di ridurre le liste di attesa non solo per l'attività ambulatoriale che ha subito rallentamenti a causa dell'epidemia, ma anche per l'attività di diagnostica strettamente connessa al COVID -19. E', infatti, evidente che anche per tale tipologia di attività si stiano generando liste di attesa che devono essere ridotte. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al comma 7 è previsto che le Regioni e le Province autonome possano erogare ai Centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, il 100% del budget previsto dal contratto, di convenzione o concessione dei servizi per l'anno 2021 che viene versato in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

4. Mobilità sanitaria

All'articolo 84, all'inizio del comma 2, inserire le parole "A decorre dal 2022,".

Relazione

Stante la situazione pandemica è difficile che l'adempimento previsto possa essere assolto in tempi brevi. La possibilità di effettuare il riparto del FSN 2021, che è urgente e da effettuarsi possibilmente all'inizio dell'esercizio per la tempestiva programmazione degli interventi nel prossimo anno, è subordinato a tale adempimento. Si propone pertanto che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la

sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari

All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all'ultimo periodo, le seguenti parole:

“(…) Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.

In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione

La norma si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi.

Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione tecnica

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali.

La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.

Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti

All'articolo 44 sono aggiunti i seguenti commi:

3. "Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
4. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati al finanziamento degli investimenti.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, da utilizzare per interventi per rilanciare gli investimenti.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri di spesa.

6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale

Al comma 2 dell'articolo 73 e al comma 3 dell'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario e per gli importi riportati nelle tabelle di cui all'allegato X, annesso alla presente legge."

Relazione

In ragione del maggiore sforzo a cui è sottoposto il sistema sanitario nazionale nell'emergenza COVID-19 e della necessità di valorizzare il servizio svolto dalla dirigenza medica e dagli infermieri, le norme prevedono un incremento dei trattamenti economici delle due categorie attraverso l'aumento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire anche alle Autonomie speciali, che finanziano interamente con proprie risorse la spesa sanitaria corrente, di avere accesso al finanziamento. Nella situazione attuale di decrescita dell'economia e riduzione delle entrate, si ritiene che si debba derogare agli ordinari meccanismi di finanziamento dei sistemi sanitari regionali delle autonomie speciali e che le spese aggiuntive collegate all'emergenza in atto, destinate al rafforzamento della sanità nazionale, debbano essere finanziate dallo Stato come già effettuato con le misure fino ad ora approvate.

7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021

All'articolo 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A seguito della stima aggiornata della perdita di entrate per l'anno 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano effettuata entro il mese di maggio del medesimo anno dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, il governo si impegna a reperire la copertura finanziaria per l'eventuale ulteriore riduzione del contributo alla finanza pubblica corrispondente all'integrale ristoro della complessiva perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni istituzionali assegnate alle autonomie territoriali.”

Relazione

La stima delle minori entrate per l'esercizio 2021 per le autonomie speciali, elaborate dal Mef sulla base dei tendenziali contenuti nella NadeF 2020 di fine settembre, appaiono oggi alquanto ottimistiche alla luce del deterioramento del quadro economico conseguente alla seconda ondata della crisi pandemica da COVID-19. Infatti, a fronte di una perdita di gettito per il 2020 stimata per il solo comparto delle autonomie speciali in oltre 2,6 miliardi di euro, per l'anno 2021 il governo prevede un ristoro di soli 100 milioni per la compensazione delle minori entrate. Con questo emendamento si vuole garantire agli enti territoriali a statuto speciale il ristoro integrale della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria ed economica da COVID-19, al fine di garantire nei territori i livelli essenziali delle prestazioni.

8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020

All'articolo 154, comma 2, è apportata la seguente modifica:

- nel secondo periodo le parole “Le risorse non utilizzate” sono sostituite dalle seguenti: “Per le regioni a statuto ordinario e la regione autonoma Valle d'Aosta, le risorse non utilizzate”;

Relazione

La modifica proposta è motivata dal fatto che l'attuale formulazione della norma, laddove le risorse ricevute in eccesso con i ristori confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per essere riutilizzate nel 2021, non si può applicare alle autonomie speciali, tenuto conto che nel biennio 2020 e 2021 le effettive minori entrate delle Autonomie speciali rispetto alla media delle spettanze 2017-2018-2019 sono quantificabili solo nel secondo esercizio successivo a quello di competenza, come disposto dal comma 2 quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020 e dal comma

3 dell'articolo in esame, e che proprio in relazione a ciò è previsto che i conguagli dei ristori disposti dallo Stato vengano effettuati nel secondo esercizio successivo. Un caso a parte è quello della regione autonoma Valle d'Aosta che, in base al suo specifico regime statutario delle entrate, invece prevede di realizzare il predetto avanzo in quanto le minori entrate 2020/2021 per IVA e accise carburanti sono registrate a bilancio nell'anno successivo.

9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni

All'articolo 145 è aggiunto il comma 4:

“4. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per i rendiconti e al 30 novembre per i bilanci consolidati.”

Relazione

Visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione del termine fissato al 30 giugno 2021 per la verifica delle minori entrate tributarie 2020, le regioni chiedono al Governo una proroga di 60 giorni del termine di approvazione del rendiconto 2020 e, conseguentemente, del bilancio consolidato;

10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027

All'articolo 29, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- i) alla lett. b) la parola “sentita” è sostituita con” d'intesa con”;
- ii) alla lett.i), secondo periodo, dopo le parole “approvati dal CIPE,” aggiungere “e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,”

Relazione

Si precisa l'obbligo dell'Intesa con la Conferenza Stato – Regioni per individuare le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, se le materie degli interventi sono costituzionalmente di competenza regionale le risorse trasferite al Fondo di rotazione sono assegnate alle Regioni e Province autonome

11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza)

Al comma 2, dell'articolo 31 le parole “sentita la Conferenza unificata” sono sostituite con “d'intesa con la Conferenza unificata”.

Relazione

Si ritiene necessario l'intesa con la Conferenza unificata

12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

1. All'articolo 24 è aggiunto il comma 5 bis: "5 bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle Regioni e Province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1.

Relazione

Le Regioni e Province autonome che presentano progetti entro il 30 marzo 2021 per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono accedere alle risorse stanziare del "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi" per un massimo del 50% degli stanziamenti annuali. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021:

"Al comma 1 dell'articolo 145 " Norme contabili per gli Enti territoriali" prima della lettera a) aggiungere la seguente:

- a.1) alla rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" è soppressa;"

Relazione

L'articolo 109 comprende diverse disposizioni inserite con successivi provvedimenti all'articolo originariamente destinato ad accogliere solo misure volte all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti (commi 1 e 2 dell'articolo 109). Successivamente sono state inserite in tale articolo altre disposizioni come ad esempio quella di cui al comma 1-ter relativo all'utilizzo degli avanzi svincolati da destinare a misure di contrasto alla crisi emergenziale che possono riguardare anche spese di investimento.

Al fine di non restringere la destinazione degli avanzi svincolati alle sole spese correnti si propone di eliminare dalla Rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" che è comunque già espressamente prevista ai commi 1 e 2.

14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis (Fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio.

Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma".

Relazione

La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce, tra l'altro, che i fondi d'investimento istituiti da Invimit SGR S.p.A., costituita e partecipata interamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipino ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, di cui al comma 2 del medesimo art. 33. I fondi d'investimento di Invimit SGR S.p.A. (c.d. "fondi dei fondi") possono dunque investire anche direttamente per acquisire immobili destinati a locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento proposto mira a chiarire l'ambito di operatività dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A., in modo tale da renderlo anche strumento per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per effetto delle proposte di emendamento, i c.d. "fondi dei fondi" gestiti da Invimit SGR S.p.A. potranno chiaramente acquisire:

- immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;
- quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti.

L'acquisto da parte dei "fondi dei fondi" di quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, enti territoriali, enti locali, enti pubblici e loro consorzi, associazioni o società partecipate, rappresenta una opportunità – nei limiti e compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei "fondi dei fondi" in esame – per il rilancio dell'economia e, comunque, degli investimenti, oltre a rendere efficace l'azione di gestione di Invimit SGR S.p.A.; in particolare, infatti, ciò consentirà a quest'ultima di concorrere alla valorizzazione delle quote dei fondi immobiliari detenute dai predetti enti.

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì una maggior efficacia ed efficienza della spesa, atteso che ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati.

Pertanto, a fini conoscitivi, si fa presente che il Fondo deputato agli investimenti disciplinati dagli emendamenti in argomento (commi 1 e 4) è il Fondo dei Fondi (Fondo i3 Core) istituito e gestito dalla Invimit ai sensi del comma 1 dell'art.33 del DL98/2011 e attualmente investito con liquidità rinveniente dalle riserve tecniche della INAIL ai sensi del comma 3 dell'art.33 DL98/2001, per cui sono stati stanziati dallo stesso istituto - con determina presidenziale n.214 del 23 luglio 2014 ([link](#)) - più di 1,3 mld di euro. Ad oggi risultano investiti attraverso il Fondo di Fondi quasi 555 mln di euro, con una capacità di ulteriore investimento di circa 750 mln di euro.

15. Proroga impignorabilità

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

“Art. 155-bis (Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Relazione

La proposta emendativa ha lo scopo di bloccare ogni azione esecutiva nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al 31 dicembre 2021, al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19.

16. Personale Regioni

All'articolo 161, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le Regioni a Statuto Ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, istituite e disciplinate con propria disposizione normativa o regolamentare. A tali strutture sono assegnati, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa o regolamentare: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.

2-ter. Gli incarichi di livello dirigenziale da conferire nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione non sono calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del presente decreto legislativo qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

2-quater. Con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione. Tale trattamento è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”».

Relazione

Il presente intervento normativo disciplina le strutture di diretta collaborazione delle regioni a statuto ordinario. Queste ultime disciplinano le citate strutture con propria disposizione normativa o regolamentare. In particolare si prevede la tipologia di personale - dipendenti pubblici e collaboratori - che può essere assegnato alle predette strutture nonché si dispone che in caso di incarichi di livello dirigenziale gli stessi non siano calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

Infine si rappresenta che sempre con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle singole amministrazioni regionali in quanto il costo totale del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione rientra comunque nell'ambito del limite di spesa previsto per tutti i tipi di rapporto di

lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.

1. All'art. 162 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

Relazione

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia

1. Per i comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 compresi nell'elenco individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dai successivi decreti legge 10 ottobre 2012, n. 174 e 24 giugno 2016, n. 113, come rideterminato con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lombardia In qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relazione

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata nei territori lombardi colpiti dal sisma del maggio 2012 mostra un buon livello di completamento generale delle attività. Rimangono pur tuttavia aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici. La ricognizione condotta dalla Struttura Commissariale al 30 settembre 2020 evidenzia quanto segue:

- per 131 progetti non era ancora stato concesso il contributo (sono circa 2.500 i progetti presentati). La stragrande maggioranza dei 131 interventi per i quali non si è ancora conclusa l'istruttoria o non sono ancora stati presentati, afferiscono alla ricostruzione pubblica;
- gli interventi da completare sono 575 (compresi anche i 131 di cui sopra). Si precisa qui, che per intervento completato si intende un intervento in cui è stato effettuato il pagamento del saldo;

Per tali attività non si ritiene di essere nelle condizioni di garantire il completamento delle fasi di concessione (ad esempio per perizia di variante) entro l'attuale termine di scadenza dello stato di emergenza, fissato nel 31 dicembre 2021.

La proroga dello stato di emergenza, inoltre, consentirebbe al Commissario Delegato di avvalersi dell'avvocatura di Stato. Gli atti della Gestione Commissariale oggetto di contenzioso sono 48 di cui 18 chiusi vittoriosamente, 1 perso e impugnato al Consiglio di Stato e 29 pendenti (i più vecchi risalgono al 2016. Alcuni di questi vantano la vittoria in sede cautelare ma sono tutti in attesa del merito)

Inoltre, il venir meno della Gestione Commissariale e del potere di Ordinanza potrebbe generare inopportuni rallentamenti anche nelle attività già avviate, considerando la grande mole di lavoro ancora presente nei comuni e le attività di erogazione a Stato Avanzamento Lavori ed a Saldo dei moltissimi lavori già avviati.

Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione, si ritiene pertanto opportuno differire tale termine di scadenza al 31 dicembre 2022.

19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

Art. 154 bis - (*Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

2. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;
- dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose

ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ”;

3. Al comma 444, dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

4. In coerenza con l’art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione– commi 1 e 2

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall’art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l’avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all’utilizzo di contratti privatistici per l’attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l’attuazione della stessa nell’ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell’art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione - comma 3

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell’emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 4

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle “controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)”, anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche

E' aggiunto l'articolo 152 bis:

Articolo 152 bis (*Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche*)

1. Per il coordinamento ed integrazione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, nonché per assicurare una efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, il sistema informativo di cui al comma 2-bis dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, acquisisce gratuitamente, altresì, i dati di cui all'articolo 225, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 226, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 285, nonché i dati di cui all'articolo 2 del D.M. 2 ottobre 1992 n. 514, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990 n. 187. I dati, complessivamente acquisiti ed integrati, sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano

Relazione

Attualmente molte Regioni utilizzano una Convenzione onerosa con la Motorizzazione Civile per aggiornare gli archivi tributari quando già in norma (“decreto semplificazione”) e secondo quanto già sostenuto dal CAD è affermata l'obbligatorietà della trasmissione dei dati per implementare l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, attraverso il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) sulla base del principio dello scambio gratuito di dati tra Pubbliche Amministrazioni.

E' di assoluta rilevanza riaffermare i principi di integrazione e coordinamento dei dati da trasmettere da parte di Motorizzazione Civile e PRA al fine di consentire l'attivazione di azioni di contrasto all'evasione fiscale, attraverso la consultazione dell'Archivio nazionale da parte delle Regioni e Province autonome.

In allegato una proposta di emendamento da introdurre in occasione dell'adozione della Legge di Bilancio Statale 2021 correlato all'Art. 51 - Legge n.157/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

In sintesi, occorre far sì che la Motorizzazione Civile ed il PRA forniscano GRATUITAMENTE tutti i dati in loro possesso all'Archivio di cui all'Art. 51 Comma 2-bis che, a sua volta, provvederà a smistarli GRATUITAMENTE a tutte le Regioni.

Si rileva inoltre che per quanto riguarda la Motorizzazione civile i dati di cui si parla sono relativi anche alle assicurazioni e revisioni dei veicoli, informazioni indispensabili oggi per fare integrazione dati ed attivare azioni di contrasto all'evasione fiscale.

21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica

E' aggiunto l'articolo 152 ter:

Articolo 152 ter (*Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica*)

All'art.7 comma 3 della Legge 23/07/1999 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" dopo la parola "dell'utilizzatore" sono aggiunte le seguenti parole: ", se persona fisica, o alla sede legale, se persona giuridica,"

Relazione

La presente proposta di emendamento è finalizzata a chiarire e precisare che qualora l'utilizzatore di un veicolo, a seguito di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sia una persona giuridica l'istituto a cui fare riferimento per la competenza di gettito della tassa automobilistica è quello della sede legale del soggetto passivo, in coerenza con quanto già previsto per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), istituita con D.Lgs.446/97 art. 56 comma 1 bis.

22. Progettazione investimenti

Art. 149

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "contributi per investimenti" inserire le seguenti: "per la progettazione e".

23. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1)

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dall'amministrazione pubblica non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013 per gli amministratori delle società controllate dalla medesima amministrazione."

Relazione

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli "indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...]"

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.”

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell’emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all’art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all’adozione del decreto del MEF, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”*¹

¹ Tale disposizione è il frutto di apposita modifica introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con cui è stato convertito in legge il decreto legge 90/2014.

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. Non è chiaro, infatti, se il limite di spesa ivi previsto vada calcolato con riferimento alla spesa sostenuta per gli amministratori di ciascuna società controllata ovvero debba essere presa a riferimento la spesa complessivamente sostenuta per tutte le società controllate. Peraltro, i processi che in questi anni hanno portato alla razionalizzazione, alla fusione o alla soppressione di molte società controllate rendono sempre più difficile ed incerto individuare, con riferimento ad ogni singola società, un parametro di spesa che non sia suscettibile di successiva contestazione.

La norma di interpretazione autentica proposta intende fornire l’interpretazione più aderente al dettato costituzionale giacché consente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un maggiore spazio di autonomia per le Regioni e gli enti locali, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, della Costituzione), nega allo Stato il potere di adottare misure analitiche e di dettaglio che compromettano illegittimamente l’autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (cfr., *ex multis*, sent. n. 159/2008): *“Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti»* (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).” Così, Corte cost. sent. n. 139/2012.

La norma proposta non implica aumento di spesa, in quanto il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 4 del d.l. 95/2012 (80% del costo sostenuto nell'anno 2013) resta invariato, mentre si consente solo una diversa modulazione della spesa a saldi invariati.

24. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2)

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 ovvero delle disposizioni legislative e regolamenti che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal medesimo comma 6. “.

Relazione

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli *“indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.”*

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell'emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all'art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all'adozione del decreto del MEF, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”*

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. L'art. 11, comma 6, penultimo periodo, del TUSP salvaguarda le discipline legislative e regolamentari che si pongono al di sotto della predetta soglia dei 240.000 euro (*“Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.”*), sennonché non appare chiaro in che termini la norma di salvaguarda operi rispetto alla disciplina transitoria contenuta nel successivo comma 7. In altre parole, va chiarito che anche le discipline legislative e regolamentari che prevedono limiti di spesa 0inferiori al tetto dei 240.000 (e non solo il decreto del MEF) sono in grado di porre fine al regime transitorio stabilito dal comma 7, svincolando così tali enti dal rispetto del limite di spesa dell'80% del 2013. Tale opzione interpretativa appare, peraltro, la più logica considerato che lì dove esistono norme che impongono compensi

inferiori rispetto al tetto massimo, il decreto del MEF non troverà comunque applicazione considerato che è lo stesso legislatore delegato ad aver fatte salve tali norme.

25. Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche

Art. 145 (*Norme contabili per gli enti territoriali*)

All'articolo aggiungere il comma 2 bis

“I contratti derivati in essere delle Regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto”.

Relazione

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770 ha statuito, in termini definitivi, la nullità dei contratti *swap* delle amministrazioni pubbliche, specie se affiancati da un finanziamento del tipo “*upfront*”, la cui accensione non è stata accompagnata da una deliberazione dell'organo consiliare, non potendosi assimilare ad un atto di gestione l'assunzione di oneri di finanziamento pluriennali.

L'approvazione della norma consente alle Amministrazioni regionali e locali di evitare di intraprendere lunghi giudizi per ottenere una pronuncia di annullamento giudiziale in linea con le statuizioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione, garantendo la celere chiusura dei contenziosi e la ripetizione di ingenti risorse finanziarie.

26. Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione

Agli incarichi di studio e di consulenza conferiti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in vigore dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e per tutta la durata dello stesso, non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

Relazione

L'attuale emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica richiede alle Amministrazioni pubbliche la predisposizione di atti, soprattutto programmatici, necessari per l'individuazione delle strategie più efficaci per contrastare gli effetti, devastanti anche sul piano economico, collegati alla pandemia. A tal fine, si ritiene opportuno avvalersi di professionalità che abbiano maturato ampia e approfondita esperienza su svariate discipline, ancorché collocate in quiescenza. E' pertanto necessaria una deroga alle disposizioni che vietano, in tali casi, il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, fatta eccezione per le collaborazioni a titolo gratuito. Per tale ragione si propone una deroga, per altro limitata alla durata dello stato di emergenza, alle disposizioni introdotte con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

Al riguardo si rappresenta che deroga analoga è già prevista nella vigente legislazione per incarichi di particolare responsabilità, quali quelli di presidente e di componente delle commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, dall'articolo 3, comma 11 della legge 19 giugno 2019, n. 56

27. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP"

Art. 161 (Ulteriori disposizioni in materia di personale)

All'articolo aggiungere il comma 13

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino "Emergenza Palermo – PIP" (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii.) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19

Relazione

L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato "Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli art. 19, 20 e 25."

28. Disposizioni in materia di tariffe sociali

Art. 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)

All'art. 125 è aggiunto il seguente comma

"3. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall'art. 150".

Relazione

Regione Siciliana. La disposizione, in applicazione dello Statuto di autonomia ed in attuazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, stabilisce un iter la quantificazione dei costi riconducibili alla condizione di insularità per i cittadini e le imprese siciliane sulla scorta del quale giungere progressivamente alla quantificazione compensativa.

29. Beni confiscati

Art. 20

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“2. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”

Relazione

Regione Siciliana. La proposta normativa consente di estendere l'accesso alle misure previste dal programma Operativo Nazionale Legalità anche alle Regioni. Ciò al fine di implementare la strategia di rafforzamento della restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale segno della capacità dello Stato di proporre ai cittadini ed alle imprese modelli di inclusione sociale e lavorativa nel rispetto dei principi di legalità e di sana competizione economica.

30. Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni

All'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale.

Relazione

Con l'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, è stato previsto, al comma 1, quale modifica dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, che *“la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*.

Al successivo comma 2, è stata contemplata l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per concorrere alla relativa copertura del maggior onere sostenuto dai comuni interessati, senza che venisse formulata alcuna distinzione tra comuni delle regioni a statuto ordinario e quelli ricadenti nelle regioni a statuto speciale.

Con D.M. del 23.7.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 194 del 4.8.2020, il Ministro dell'Interno ha dato attuazione alla normativa in questione, attribuendo però il contributo previsto dal comma 2 soltanto ai comuni delle regioni a statuto ordinario, escludendo i comuni delle regioni a statuto speciali.

Il presente emendamento ha lo scopo di armonizzare la norma in questione, ponendo fine alla sperequazione che si è sinora concretizzata a danno dei comuni delle Regioni a statuto speciale.

31. Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A

Art. 191.

(Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)

Al secondo comma aggiungere *“Nell’operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della Regione Siciliana la quale, nell’ambito della leale collaborazione istituzionale, può accedere anche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l’andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla Regione siciliana le previsioni dell’art.1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*

Relazione

Regione Siciliana. La disposizione offre alcune necessarie precisazioni nel percorso di subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, in particolare con riguardo alla garanzia dei livelli occupazionali esistenti al 31.12.2020 ed alle partite creditorie in essere alla medesima data. Si prevede inoltre nell’ambito della leale collaborazione e per la garanzia degli equilibri di bilancio una più puntuale attività conoscitiva così come richiesto dalla Sezione regionale della Corte dei conti (cfr. <https://www.corteconti.it/Download?id=a1c1257c-007e-4328-9e84-309a36b72fc3>).

32. Fondo per la perequazione infrastrutturale

Art. 150. (Fondo per la perequazione infrastrutturale)

All’art. 1 primo comma dopo le parole *“ Ministro per il Sud e la coesione territoriale “* sono inserite *“previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ”.*

Relazione

Si tratta di materie ove é imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dai commi successivi del medesimo articolo, soprattutto in sede di determinazione di attività di ricognizione e determinazione di standard

33. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli

Articolo 148 (Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All’art. 148 aggiungere il seguente comma:

“5. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”

Relazione

Regione Siciliana. L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, *l'archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonché considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.

34. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo

Articolo 148 (Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All'art. 148 aggiungere il seguente comma:

“4. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”

Relazione

Regione Siciliana. La formulazione del comma, che prevede la possibilità per la Regione di istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale, riconosce alla Regione Siciliana la prerogativa di istituire forme di fiscalità di sviluppo che tengano conto della giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato. La previsione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale è coerente con i principi sanciti dagli articoli 107 e 174 del TFUE ed è funzionale alla finalità del riconoscimento della condizione di insularità (Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) e delle misure compensative previste dall'Unione Europea finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali 16, comma 1, lettera d), forme di fiscalità di sviluppo, in conformità con il diritto comunitario. Si prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di introdurre, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (regolamenti de minimis, di esenzione per categoria, etc), incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, che possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che, pertanto, non devono essere compensate da un livello sovraordinato di governo (al fine di non incorrere in possibili censure dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato).

35. Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana

Articolo 145 *(Norme contabili per gli enti territoriali)*

Aggiungere il seguente comma:

“I liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapacienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All’art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “80 milioni” sono sostituite con “100 milioni”.

Relazione

Regione Siciliana. L'emendamento prevede che in caso dell'incapienza di cassa degli enti di cui si discute indicando un preciso ordine di priorità nei pagamenti, prevedendo che a valere sulle risorse del suddetto fondo, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapacienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. Il contributo di cui all'art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene incrementato di 20 milioni.

36. Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali

Art. 34. *(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)*

Al primo ed al terzo comma dopo le parole “Ministro per il Sud e la coesione territoriale” sono inserite “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Si tratta di materie ove é imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dagli articoli successivi.

37. Riserva personale interno

È abrogato il comma 11 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

Relazione

La disposizione di cui propone l'abrogazione prevede che alle procedure concorsuali semplificate previste dallo stesso articolo 247 D.L. non si applica la riserva per il personale interno prevista dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale previsione, che elimina uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite all'interno delle pubbliche amministrazioni, non trova giustificazione nell'esigenza di accelerare le procedure, atteso che le riserve operano successivamente all'espletamento delle prove concorsuali. Se ne propone pertanto l'abrogazione

EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

38. Fondo minori entrate per RSO

1. All'articolo 154 è aggiunto il comma 1 bis:

“1-bis. A causa del perdurare e del peggioramento della situazione economica, il fondo di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 così come integrato dall'articolo, dall'art. 41, comma 1, lett.a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è incrementato per le Regioni a statuto ordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono ripartite secondo le percentuali previste all'allegato E della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021 previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme concorreranno a definire i minor gettiti spettanti alle Regioni per l'anno 2021 ai sensi del comma 4 della presente legge.”

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'aggravarsi della situazione economica, ha determinato una revisione delle stime macroeconomiche e soprattutto della crescita del PIL italiano che probabilmente si attesterà nel 2021 intorno al 4,6% secondo le ultime proiezioni ISTAT anziché del 6% (del PIL programmatico) previsto dalla NADEF 2020. Anche lo Stato si appresta ad un ulteriore scostamento di bilancio a testimonianza del deteriorarsi della situazione. Si ricorda inoltre le ulteriori proroghe per i versamenti delle imposte

decise negli ultimi provvedimenti dei DL “Ristori” e l’obbligo per le Regioni di mantenere il pareggio di bilancio di competenza.

39. FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili)

1. Al comma 2 dell’art.72 le parole “di 527,070” sono sostituite con “di 827,070” e le parole “di 417,870” sono sostituite con “di 717,870”.
2. All’onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

A decorre dal 2023 il FSN subisce una decurtazione di 300 milioni annui per gli effetti di razionalizzazione della spesa. L’emendamento ripristina il livello di spesa a legislazione vigente. Gli effetti della pandemia si protrarranno nel tempo e SSN sconta tutt’oggi il taglio di finanziamenti pluriennali, pertanto si ritiene non opportuna una riduzione del Fondo.

40. Indennizzi emotrasfusi

1. All’articolo 153, al termine del primo periodo del comma 1 aggiungere le parole “, di 100 milioni di euro per l’anno 2022; di 200 milioni di euro per l’anno 2023; di 289 milioni di euro per l’anno 2024; di 146 milioni di euro per l’anno 2025.”.
2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L’emendamento finanzia il Fondo previsto anche per le annualità successive.

L’articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell’esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l’esercizio di tale funzione tuttora non previsto. Le funzioni amministrative concernenti l’attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell’ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l’erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione

dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a un cofinanziamento annuale delle funzioni da parte dello Stato.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

41. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Art.124 bis (Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Il Fondo Nazionale Trasporti nella attuale dotazione di 4,9 mld di euro è sottostimato da anni. Recentemente il Fondo è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni contribuiscono con risorse proprie aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questa integrazione di finanziamento pertanto l'emendamento prevede il rifinanziamento del fondo per portare gradualmente lo stanziamento all'ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld a decorrere dal 2021. Si ricorda che attraverso il Fondo si fa fronte oltre che ai contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

42. Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri

Dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

Art.150 bis- (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai

passaggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai DPCM che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.

Relazione

Il fondo dell'articolo 200 del DL 34/2020 è stato più volte incrementato ma le risorse sono state destinate al finanziamento di servizi aggiunti di TPL. Permangono tutte le criticità economiche già rappresentate per cui era stato creato il Fondo dare certezze di entrate alle aziende per proseguire la propria attività e mettere i bilanci in "sicurezza", la situazione è ulteriormente aggravata dal dover gestire ulteriori servizi e dall'aggravarsi nuovamente della pandemia.

Le risorse finalizzate a questo scopo sono solo 800 milioni per il periodo dal 23 febbraio - 31 gennaio 2021 quando le aziende avevano stimato già a giugno 2020 una perdita complessiva di 1,7 miliardi. L'emendamento oltre a incrementare le risorse prende in considerazione il periodo di compensazione dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Dati in milioni

DL 34/2020 – art.200	500	Per sopperire ricavi da tariffa e ristoro abbonamenti
DL 104/2020 - art. 44	100	Per il 2020
DL 149/2020 – art.27	200	Per il 2021

All'onere si provvede mediante l'utilizzo del fondo dell'art.207 per il sostegno alle attività produttive colpite dall'emergenza COVID- 19.

Una stima aggiornata della perdita di ricavi da traffico per l'anno 2020 per il sistema nel suo complesso può essere prudenzialmente quantificata in almeno 2.200 milioni di euro, includendo gli oneri conseguenti all'obbligo di ristoro tramite voucher o estensione del periodo di validità dei titoli di viaggio non utilizzati dall'utenza nel periodo del *lockdown* della scorsa primavera.

Le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo nel prossimo anno.

Lo squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021 è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori 1.000 milioni di euro in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

43. Fondo anticipazione liquidità

All'articolo 145 è aggiunto il seguente comma:

“4. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma precedente e visto il protrarsi dell'emergenza COVID -19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.”

Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 indicati nella seguente tabella

(milioni di euro)	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2021	63	347	329	134	18

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.

44. Investimenti reti ferroviarie regionali

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Articolo 124 bis. *Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
2. L'utilizzo ed il riparto tra le Regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le Regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 158. ”.

Relazione

È istituito di un apposito Fondo pluriennale per le infrastrutture strategiche per garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda : a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie .All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale del MEF.

45. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria

È aggiunto l'articolo 135 bis:

“Articolo 135 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)*- e. 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

46. Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 149 è aggiunta la lett.b -bis):

“b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente: “134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle Regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.”

2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Relazione

Sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario risorse per la progettazione esecutiva delle opere ed interventi previsti al comma 134 della legge 145/2018

47. Sospensione quota capitale mutui

Dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:

“Art. 145-bis (Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle Regioni a Statuto Ordinario)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l’anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 347,3 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, di cui 4,3 milioni in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle medesime risorse iscritte nel conto dei residui per l’anno 2021. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativa all’equilibrio di bilancio.”.

Relazione

La proposta normativa di cui al comma 1 è volta ad applicare anche per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione da parte delle Regioni a statuto ordinario del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa in tal modo conseguito è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di COVID-19.

La sospensione per l’esercizio 2021 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle RSO dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale;

- saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 338,9 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

La seconda parte della proposta emendativa si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi. Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle Regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali. La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse Regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente

48. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

Art. 154 bis - (Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione

Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione– commi 1 e 2

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2020 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali. La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con l'attuale termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2020 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2021.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 3

La norma estende al 31/12/2021, attuale scadenza prevista per lo stato di emergenza, la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. La copertura è la medesima prevista dall'ultima proroga disposta con l'art. 9 vices sexies comma 1 del decreto-legge n. 123/2019.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– commi 4 e 5

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Relazione– comma 6

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER).

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

49. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

All'articolo 154 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. All'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 dopo le parole “prevista dal presente decreto” sono inserite le parole “per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale.”*
- b) Al comma 4, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3.” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3.”*

Relazione

L'emendamento incentiva il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale secondo quanto più volte auspicato dai documenti di finanza pubblica nelle more del decreto delle modalità attribuzione alle RSO quota gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA previsto dal 2011 nel d.lgs 68/2011. L'importanza di tale ruolo attivo è richiamato anche nelle relazioni «sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva».

50. Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni

E' aggiunto l'articolo 21 bis:

Articolo 21 (Accelerazione dei rimborsi per trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche)

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 "Somma da destinare per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti" del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizioni del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

Relazione

Considerato che alcune Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all'attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l'elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le Regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l'ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell'esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l'emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziare al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" che prevede la necessaria disponibilità.

51. Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021

Dopo l'art. 105 è inserito il seguente:

Articolo 105 bis (Rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2021 in misura pari a 100 milioni di euro.
2. Con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli interventi prioritari ed i criteri di riparto del Fondo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli interventi che si avvalgono del Fondo di cui al comma 1 sono svolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome quali soggetti coordinatori degli Enti locali per il digitale.
4. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'art. 239 del decreto legge 34/2020 ha istituito un fondo per l'anno 2020 per l'innovazione e la digitalizzazione di servizi della Pubblica Amministrazione. Tale fondo sarà totalmente utilizzato per lo *switch off* dei pagamenti degli enti locali su PagoPA, la cui scadenza è prevista per il prossimo 28 febbraio, e per altri servizi di digitalizzazione tramite un bando del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione rivolto ai comuni o tramite aggregazione regionale. Per l'anno 2021 si propone di rifinanziare tale fondo esclusivamente per la digitalizzazione e la trasformazione digitale di servizi di Regioni ed Enti Locali, stabilendo con uno o più decreti le finalità delle risorse ed il riparto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3 riconosce alle Regioni e Province Autonome il ruolo di soggetto coordinatore territoriale per il digitale.

52. Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020

È aggiunto l'articolo 155 bis:

Articolo 155 bis (Misure per i territori colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020)

“1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
- b) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dall'evento meteorologico nei comuni di cui all'ordinanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020».

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021 e a euro 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126”

Relazione

Considerato che gli eventi del 2 e 3 ottobre 2020 hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, l'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle popolazioni dei territori colpite dall'evento una più celere ripresa delle normali condizioni di vita.

53. Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali

Dopo l'articolo 153 è inserito l'articolo 153-bis:

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge 190/2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle Regioni, a decorrere dall'anno 2020, un contributo, quantificato in 846 milioni di euro, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante “Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”. E' fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. All'onere pari a 846 milioni di euro dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

La proposta intende dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 205/2016 e 137/2018, che hanno ormai definitivamente acclarato che lo Stato è tenuto a riassegnare le risorse, provenienti dai tagli alle Province, agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali.

54. Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole “miglioramento dell'adempimento spontaneo”, aggiungere “riferibili ai tributi statali”.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. Le maggiori entrate permanenti di cui al comma 2 riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali sono riversate alle medesime Regioni e province autonome e sono destinate ad investimenti.”

All'articolo 2 comma 4, dopo le parole "da destinare al Fondo di cui al comma 1", aggiungere " o alle Regioni e province autonome ai sensi del comma 2 bis.

Relazione

Le linee di indirizzo adottate dal Governo e dall'Agenzia delle entrate negli ultimi anni prevedono il ricorso sempre maggiore agli "strumenti deflativi", deputati ad incentivare l'adempimento "spontaneo" e ad evitare il sorgere del formale atto di accertamento.

Nel "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - anno 2019" allegato alla NADEF 2019, si afferma che "L'orientamento al contribuente sta producendo risultati positivi, sia in termini di maggiori leve gestionali volte a promuovere il cambiamento dei comportamenti anche per gli anni successivi, sia in termini di recupero di imposte non versate o versate erroneamente in misura ridotta. Nel 2018, l'adesione dei contribuenti alle strategie di compliance ha comportato maggiori entrate per 1,8 miliardi di euro, con una variazione in aumento del 38,5% rispetto al risultato conseguito nel 2017."

Nella proposta normativa che siano riversate alle Regioni le maggiori entrate permanenti scaturenti dall'adempimento spontaneo ed all'adesione del contribuente alla *compliance*, riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali, con la finalità della realizzazione di investimenti.

55. Ordinamento sportivo

Al comma 2 dell'articolo 92 dopo le parole "autorità di governo competente" sono aggiunte le parole "sentite le Regioni"

Relazione

Trattandosi di attività sportiva di base nei territori, l'emendamento risulta opportuno, al fine di consentire alle Regioni, che meglio conoscono le realtà territoriali, di contribuire a individuare i criteri di gestione delle risorse del fondo.

Emendamenti C 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA	3
SALUTE.....	3
1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni	3
2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).....	4
3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	4
5. Fondo sanità e vaccini	6
6. Spesa farmaceutica	7
7. AIFA.....	8
9. Fondo sostegno RSA.....	11
10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale	12
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....	12
11. Lavoratori socialmente utili.....	12
12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno).....	14
13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016.....	14
14. Piani di recupero occupazionali	15
15. Piani di recupero occupazionale.....	16
16. Sistema duale.....	16
17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento.....	17
18. Fondo per le politiche attive del lavoro.....	17
19. Reddito di cittadinanza	18
20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito.....	18
21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive	19

23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA.....	20
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO	21
24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate	21
25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale	21
26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020	23
27. Proroga termini OGV.....	23
28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali.....	24
TURISMO E SPORT	24
29. Parchi permanenti	24
30. Marina Resort	25
31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi.....	26
32. Intesa Stato-Regioni.....	26
33. Fondo per il turismo	26
34. Indennità lavoratori a tempo determinato	27
ENTI LOCALI	28
35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario	28
36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato	29

ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA

SALUTE

1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

L'articolo 153 è modificato come segue:

“1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di ~~50 milioni di euro per l'anno 2021~~ **900 milioni di euro distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023**. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione

L'emendamento si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

In subordine al precedente emendamento

Emendamento: Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

L'articolo 153 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 900 milioni di euro che sarà distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023. Tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome

interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2021, previo riscontro del Ministero della salute.”

Relazione

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nei confronti delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP).”

Relazione

Il comma 299 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, consente alle Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di estendere il regime agevolato in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive IRAP), anche alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Tale disposizione trova una limitazione nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevede che la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è superiore a 0,5 punti percentuali. L'articolo si rende necessario al fine di superare questa limitazione, contribuendo in tal modo alla sostenibilità economica delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP) la cui gestione ha risentito dei maggiori oneri sostenuti per affrontare l'emergenza da COVID-19 e continuare ad erogare i servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti.

3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:

“Art. 77 bis. Per la durata della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID -19 sono prorogate le misure e le risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 1 e 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sarà definita l’ammontare delle risorse ed il loro riparto tra le regioni e le province autonome. Tali risorse potranno essere utilizzate in maniera flessibile, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E’ consentito altresì l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

Relazione

Con l’emendamento si prevede la proroga nell’anno 2021 delle misure e delle risorse stanziati dai decreti emergenziali DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020 per la durata della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19. Considerato che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell’utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell’emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all’art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse in materia sanitaria per la gestione emergenziale da COVID -19

Il comma 3 dell’articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art.77 comma 3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con conseguente incremento, per l’anno 2021, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stat0.”

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:

“Art. 77 ter. Relativamente alle risorse di cui all'articolo 77 della presente legge ed agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

Relazione

Si prevede la possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno 2021 previsto dal DL 34/2020 e dall'articolo 77 della presente legge. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5. Fondo sanità e vaccini

Dopo il comma 1 dell'articolo 80 aggiungere il seguente comma:

“1 bis: il fondo di cui al comma 1 non è ricompreso nel fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.”

Relazione illustrativa

L'articolo 80 è rubricato “**(Fondo sanità e vaccini)** dispone la costituzione presso il Ministero della Salute di un fondo pari a 400 milioni di euro per l'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Dal momento che la norma non specifica la provenienza del fondo ma richiama in modo generico il fondo sanità è fondamentale precisare che tale fondo non deriva dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.

Relazione tecnica

La deliberazione CIPE CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i. stabilisce i fondi messi a disposizione delle regioni per far fronte ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

6. Spesa farmaceutica

Dopo il comma 1 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“1bis: a decorrere dall'anno 2021 è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 60 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 1 comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

Relazione illustrativa

L'articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall'articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall'articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti).

La rimodulazione dei tetti prevede una riduzione del tetto della farmaceutica convenzionata e un incremento del tetto di spesa della farmaceutica per gli acquisti diretti.

Il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è più alto della spesa registrata negli ultimi anni, mentre il tetto per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti è sottostimato rispetto alla spesa reale registrata.

La rimodulazione dei tetti comporta una riduzione del ripiano a cui le aziende farmaceutiche sono chiamate a ripianare e pertanto un maggior onere a carico delle Regioni.

L'emendamento ha come fine quello di ridurre il maggiore onere che la norma comporta a carico delle Regioni.

7. AIFA

Dopo il comma 3 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“3 bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari a dar seguito al documento sulla Governance Farmaceutica e, entro lo stesso periodo, ad interessare i competenti Ministeri per l'adeguamento della normativa al fine di poter dare seguito agli indirizzi contenuti nel documento succitato. I provvedimenti adottati da AIFA di cui al capoverso precedente devono produrre a livello nazionale un risparmio per SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.”

Relazione illustrativa

L'articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall'articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall'articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti) con conseguente riduzione del ripiano a carico delle Aziende farmaceutiche.

Il tetti di spesa introdotti con la legge n. 232 del 2016 hanno l'obiettivo di calmierare la spesa farmaceutica, attraverso la predefinizione di budget annuali di spesa e meccanismi di rientro dagli sforamenti.

La determinazione dei tetti di spesa non si è rivelato tuttavia strumento sufficiente a contenere il progressivo incremento della spesa per gli acquisti effettuati dagli ospedali (acquisti diretti) registrato negli anni e il conseguente ripiano a carico delle Regioni del 50% dello sforamento registrato rispetto ai tetti predefiniti. E' necessario pertanto introdurre riforme strutturali di governo della spesa. Con tale finalità veniva pubblicato dal Ministero della Salute a fine 2019 il Documento di Governance che conteneva al suo interno numerose azioni finalizzate al governo del settore e dichiarava che l'obiettivo era quello di ricondurre attraverso queste misure, i tetti di spesa ed i meccanismi di pay-back a strumenti residuali di controllo della spesa farmaceutica stessa.

Si ritiene pertanto necessario affidare ad AIFA il compito di adottare le misure indicate nel documento.

La messa in atto delle azioni indicate nel Documento di Governance di competenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco sono in grado di produrre un risparmio, per il SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.

8. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

L'articolo 29 del DL 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29: Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e di spesa verso produttori sanitari privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, nel limite degli importi di cui all'allegato A, è consentito di:
 - a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a favore di tutte le professioni sanitarie con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 - bis e 2 -ter , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 - d) incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

- e) incrementare i tetti di spesa vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fino al massimo del 2 per cento. (4% per le Regioni con tetti di spesa vigenti inferiori a euro 10.000.000).
3. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nell'ambito delle risorse previste nell'allegato A, a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui al comma precedente, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
4. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
5. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
6. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 478.218.772 euro per l'anno 2020 e di 500.000.000 euro per l'anno 2021. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2020 e 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
8. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 7, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TABELLA A
Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Regione	Quota d'accesso	Riparto risorse sulla base della quota d'accesso	
		ANNO 2020	ANNO 2021
PIEMONTE	7,36%	35.219.754	36.800.000
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475	1.050.000
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816	83.200.000
BOLZANO	0,86%	4.104.097	4.300.000
TRENTO	0,89%	4.257.256	4.500.000
VENETO	8,14%	38.935.696	40.700.000
FRIULI	2,06%	9.872.508	10.300.000
LIGURIA	2,68%	12.819.945	13.400.000
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198	37.300.000
TOSCANA	6,30%	30.123.070	31.500.000
UMBRIA	1,49%	7.125.589	7.450.000
MARCHE	2,56%	12.258.402	12.800.000
LAZIO	9,68%	46.283.767	48.400.000
ABRUZZO	2,19%	10.472.048	10.950.000
MOLISE	0,51%	2.454.194	2.550.000
CAMPANIA	9,30%	44.483.036	46.500.000
PUGLIA	6,62%	31.666.469	33.100.000
BASILICATA	0,93%	4.468.358	4.650.000
CALABRIA	3,19%	15.257.629	15.950.000
SICILIA	8,16%	39.029.447	40.800.000
SARDEGNA	2,74%	13.122.020	13.700.000
TOTALE	100,00%	478.218.772	500.000.000

9. Fondo sostegno RSA

Sulla possibilità di sostenere economicamente le strutture RSA in analogia a quanto già previsto per i centri diurni per persone con disabilità **all'art. 104, comma 3 del DL n. 34 del 19/5/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**, in relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per la protezione di operatori ed ospiti si propone di inserire il seguente periodo:

"Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di

isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente".

10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale

All'art. 77 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3bis. In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al finanziamento di cui al presente articolo accedono, per l'anno 2021, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.”.

Relazione

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il presente emendamento, data la formulazione non chiara dei commi 1 e 3, è volto a precisare che al riparto dei fondi per l'anno 2021 partecipano, così come avvenuto per l'anno 2020, anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

11. Lavoratori socialmente utili

L'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è così modificato:

- 1) al comma 495 le parole “*per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari*” sono sostituite con “*per tutto l'anno 2021 in qualità di lavoratori appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento appositamente istituito*”.

Relazione: L'intervento modificativo si rende necessario in quanto si è oramai a ridosso della scadenza originariamente fissata al 31.12.2020 e, pertanto, sarà difficile completare la procedura di stabilizzazione entro tale data anche in virtù dello stato emergenziale sanitario che impatta anche sull'organizzazione del lavoro. Lo spostamento del suddetto termine consentirebbe, inoltre, di "allineare" il termine di scadenza di cui al comma 495 della legge 160/2019, al termine fissato dal cosiddetto "Milleproroghe" entro cui addivenire alla stabilizzazione ai sensi del Dlgs.75/2017 legge "Madia". La modifica proposta consentirebbe agli Enti di piccole dimensioni di poter procedere alla stabilizzazione di LSU anche in carenza di risorse di bilancio proprie o regionali.

2) il comma 496 è così sostituito:

punto 1 "A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis della legge n. 296/2006 sono incrementate di euro 150 milioni, al fine di consentire la copertura totale dei costi di cui al comma 495".

Relazione: l'emendamento interviene sulla garanzia della copertura finanziaria del processo di stabilizzazione a tempo pieno che vede interessata una platea di circa 5.500 LSU e la somma di euro 150 milioni è integrativa dei 40 già previsti dal DPCM.

punto 2 "Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 145/2018 è prorogata l'erogazione dell'assegno ASU a carico del FSOF.

Relazione: la proposta emendativa è funzionale alla garanzia della continuità del sostegno economico nelle more del completamento delle procedure delle stabilizzazioni.

3) Dopo il terzo periodo del comma 497, è aggiunto il seguente:

"Ai fini delle procedure previste dal comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n.160, tra i destinatari dell'incentivo di cui alle risorse previste nell'art. 1, comma 1156 , lett.g)-bis della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono ricompresi i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art.3, comma 1, del D.lgs. 7 agosto 1997, n.280."

Relazione

La modifica proposta mira a ricomprendere nel bacino delle stabilizzazioni la categoria dei Lavoratori di Pubblica Utilità ovvero "autofinanziati" con fondi regionali, la cui assunzione, a legislazione vigente (per quanto previsto dal comma 497 ultimo periodo), non beneficia della deroga di cui al comma 495, così come la stabilizzazione dei LSU, rispetto ai quali, si potrebbe verificare una disparità di trattamento a parità di qualifica ed attività lavorativa svolta.

12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno)

L'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è così modificato:

All'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole "Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446...", le parole "...sono organizzate, per figure professionali omogenee,..." sono sostituite con le parole: "possono essere organizzate, per figure professionali omogenee,...".

Nel secondo periodo, dopo le parole "Ai fini della...", è aggiunta la parola "eventuale" prima delle parole "predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo,".

Relazione

La ratio legis dell'articolo 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriormente rafforzata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 495-497 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere necessariamente individuata nella semplificazione e velocizzazione delle procedure di reclutamento, di cui alle lettere b e c del richiamato comma 446, che non possono essere aprioristicamente riservate al RIPAM, in via esclusiva, alla luce di specifiche e motivate esigenze di reclutamento che alcune pubbliche amministrazioni potrebbero avere.

In tal senso depone, peraltro, l'inciso "per figure professionali omogenee", cui viene fatto espresso riferimento dallo stesso comma 447, che costituisce apertura, di fatto, allo svolgimento di procedure selettive autonome dei singoli enti per profili professionali "non omogenei" rispetto a quelli del bando RIPAM.

In caso di svolgimento delle procedure selettive in modo autonomo, gli enti concorrono a pieno titolo al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 495, primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (N.B. quelli del D.P.C.M. in corso di emanazione), in quanto detti fondi statali sono finalizzati alla concreta conclusione delle procedure di assunzione degli interessati presso gli enti di utilizzo e non anche al necessario svolgimento delle procedure selettive da parte di RIPAM, in via esclusiva.

13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016

Articolo aggiuntivo:

Art. ____ (Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono: 1) al primo periodo sono soppresse le parole: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"; 2) è aggiunto in fine il periodo che segue: "A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

Relazione

Le modifiche proposte sono finalizzate a consentire la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione del cratere sisma 2016 e il legittimo concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al riparto del fondo di 30 milioni di euro appositamente stanziato con il comma 3-bis dello stesso articolo 57 (a carico del Bilancio dello Stato), che comporta aggiuntivamente, qualora assegnato e in misura corrispondente al relativo importo, la neutralizzazione delle entrate e delle uscite correlate, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Regioni. In particolare, con il punto 1, si sopprime il riferimento alle procedure e alle modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La ragione è connessa alla circostanza che gli Uffici Speciali del cratere sisma 2016 hanno potuto effettuare le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerenti con i propri fabbisogni, solo nel corso del 2020, ed in conseguenza delle modifiche intervenute al decreto-legge n. 189 del 2016, con l'articolo 22, comma 2, lettera 0b) del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 e, con l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 96 del 30 aprile 2020. Il personale degli Uffici Speciali dunque, alla data di novembre 2020 (fissata come termine iniziale del processo di stabilizzazione) non è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, pur avendo maturato anche più di tre anni di esperienze lavorative in materia di ricostruzione, con le forme e le tipologie contrattuali espressamente stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2026) e pur essendo stato assunto con procedure concorsuali pubbliche. Coerentemente con la modifica di cui al punto 2 sono state previsti specifici criteri per la partecipazione di tale personale al processo di stabilizzazione. E' stato cioè stabilito che il personale da stabilizzare deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche sommando periodi riferiti altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibili e/o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La modifica proposta non comporta oneri finanziari.

14. Piani di recupero occupazionali

All'art. 52, comma 1, dopo le parole “21 giugno 2017, n. 96” aggiungere le seguenti **“nonché a consentire alle Regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazioni esistenti sul**

territorio, legate all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alle misure già in atto".

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"2. Entro il 1° marzo 2021, le Regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1".

Relazione

L'emendamento consente di utilizzare le risorse destinate per l'anno 2021, anche nell'anno 2020 laddove le Regioni abbiano specifiche esigenze occupazionali non soddisfatte nell'anno 2020. Si rileva infatti che la legge di bilancio per il 2020 ha disposto all'art.1 comma 491 per l'anno 2020, risorse pari a 45 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Tali risorse non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dalle Regioni nell'anno 2020.

15. Piani di recupero occupazionale

All'articolo 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis: Le Regioni possono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1, nell'anno 2021, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5".

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire di destinare al completamento dei piani di recupero occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa, con il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga, la parte residua delle risorse all'uopo ripartite fra le Regioni dal 2016 al 2020.

16. Sistema duale

All'articolo 53 aggiungere anche i riferimenti all'art. 45 del d.lgs. 81/2015 con aumento dello stanziamento da 15 a 25 milioni.

c) euro 25 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Relazione

L'attuale art. 53 della legge di bilancio provvede a incrementare per gli anni 2021 e 2022 di 50 milioni di euro le risorse previste alla lettera b) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per ciascuno degli anni considerati. Tali risorse sono destinate agli interventi formativi rivolti

all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro.

La lettera c) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella sua versione vigente vincola la spesa di quella posta di Bilancio al solo apprendistato professionalizzante

In sintesi, con la lettera b) è finanziato l'apprendistato cd di primo livello ex art. 43 del d.lgs 81/2015, con la lettera c) vigente l'apprendistato professionalizzante ex art. 44 del d.lgs 81/2015. Senza l'emendamento non sono finanziabili con risorse nazionali i percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ex art. 45 del D.lgs 81/2015, con i quali può essere conseguita, tra gli altri, la certificazione ITS.

17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento

Al comma 7, dopo le parole “I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge” inserire la seguente locuzione **"nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 o successivi decreti per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.

Relazione

Si chiede l'inserimento della locuzione in quanto con la stesura attuale della norma, potrebbero rimanere esclusi i lavoratori stagionali assunti dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità, qualora dovessero essere adottati successivamente dei provvedimenti di chiusura delle attività economiche.

18. Fondo per le politiche attive del lavoro

All'articolo 57, le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU" sono sostituite dalle seguenti:

"il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato".

All'articolo 57, le parole “del predetto strumento” sono sostituite dalle seguenti:

“dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU”.

Relazione

L'emendamento consente di utilizzare il Fondo per le politiche attive del lavoro, già istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 57.

19. Reddito di cittadinanza

All'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: “In alternativa, le Regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad imputare sulle risorse di cui al presente comma e su quelle previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le spese connesse al funzionamento e relative alle dotazioni strumentali, alla disponibilità e all'utilizzo degli spazi (locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) entro un limite massimo del 20% dei costi connessi alla spesa del personale, che dovranno essere debitamente rendicontate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso società a partecipazione pubblica, agenzie ed enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, anche qualora non risultino risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di procedere a completare le assunzioni previste dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, coprendo i costi fissi e ricorrenti correlati al funzionamento e alle dotazioni strumentali dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti, imputando gli oneri correlati all'esercizio delle relative funzioni alle risorse già assegnate.

20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

Articolo aggiuntivo:

“Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.

Relazione

L'emendamento è finalizzato a escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF le indennità a qualunque titolo riconosciute anche dagli enti territoriali (Regioni, enti locali, ecc.), in analogia a quanto già avviene per le indennità riconosciute dallo Stato quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o il

reddito di emergenza o le altre indennità “una tantum” riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'emendamento non comporta oneri.

21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

Articolo aggiuntivo:

“Art...

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

- a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**
- c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

2. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34”.

Relazione

L'emendamento introduce un contributo una tantum per i mesi di novembre e dicembre pari a 1.000 euro per i professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, su tutto il territorio nazionale.

22. Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

All'art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020 recante: "" sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, art. 1 dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "e 2021"

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

“Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino ad agosto 2021.

Relazione

L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, per come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 e le relative risorse sono state trasferite ai Comuni a seguito della registrazione alla Corte di Conti avvenuta in data 13 luglio 2020 con il n. 1587. Diversi Comuni enti utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, anche a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare fino al prossimo mese di agosto del 2021 le risorse inutilizzate al termine del periodo di svolgimento delle attività estive 2020.

23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA

L'art. 108 del Ddl recante: **“Adeguamento della normativa in materia di IVA”** è soppresso.

Relazione

L'articolo 108 del Ddl di Bilancio prevede il passaggio dal regime di esclusione Iva (art. 4 del Dpr 633/1972) al regime di esenzione (art. 10 del Dpr 633/1972) per i servizi prestati e i beni ceduti da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti dei propri soci.

Il nuovo regime obbligherebbe da gennaio 2021 275 mila associazioni ad attrezzarsi per gestire la fiscalità, pur non versando l'imposta: dovrebbero emettere fatture, tenere una contabilità separata e presentare la dichiarazione annuale.

Secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio, innumerevoli realtà associative di piccole dimensioni che costituiscono nei fatti il tessuto di relazioni sociali e di solidarietà che regge la nostra società sarebbero obbligate ad aprire la partita Iva e affidarsi a qualificati professionisti con l'onere di ulteriori adempimenti burocratici, oltre a dover sostenere nuovi costi fissi con l'obbligo di giustificare l'eventuale esenzione e dunque la necessità di entrare in un sistema di rendicontazione. Sarebbe un aggravio non sostenibile per gran parte del mondo del no profit, già provato dalla crisi generata dalla pandemia.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate

All'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: “2-bis. All'articolo 119, commi 1, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ‘31 dicembre 2021’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2023’.

2-ter. All'articolo 121 comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “2020 e 2021” sono sostituite dalle parole ‘2020 a 2023’.”

Relazione

L'emendamento prospettato risulta necessario al fine di consentire che le misure fiscali di cui si chiede la proroga possano effettivamente perseguire gli obiettivi di carattere economico, sociale e ambientale per i quali le medesime sono state elaborate. L'attuale scadenza, prevista per la data del 31 dicembre 2021, rappresenta un orizzonte temporale eccessivamente ridotto rispetto alle complessità che caratterizzano l'accesso e la fruizione delle misure incentivanti. Detto termine non tiene infatti in giusta considerazione la tempistica necessaria per i lavori agevolati, che va dall'approvazione degli interventi (resa ancor più difficoltosa dalle complessità inerenti allo svolgimento delle assemblee condominiali in ossequio alle misure di contenimento del contagio da COVID -19) alla fase progettuale, dall'esecuzione materiale dei lavori sino agli accordi in merito alla cessione dei bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo “sconto in fattura” con l'impresa esecutrice.

Merita infine di essere rimarcata la fondamentale importanza della proroga sull'economia e sull'occupazione. L'ANCE stima infatti in 6 miliardi di euro l'anno la spesa aggiuntiva legata al “superbonus”, con un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, ossia oltre un punto percentuale di PIL ogni anno. A tali risultati si aggiungono inoltre rilevanti effetti sull'occupazione, della quale viene stimato un incremento di 64 mila posti di lavoro nel settore delle costruzioni (senza considerare l'indotto).

25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale

Proposta n. 1

All'art. 152, comma 1, alla fine del primo periodo, prima delle parole “nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “*ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica, in risposta alle esigenze di contenimento del contagio*”

Relazione

La modifica mira a consentire il finanziamento dei servizi aggiuntivi, che non soddisfano il criterio del riempimento pre-Covid superiore al 50%, ma la cui attivazione o programmazione si sia resa necessaria per far fronte a rimodulazioni della domanda di trasporto dovute ad altri fattori. Vi sono, infatti, molteplici realtà di trasporto, soprattutto in area a domanda debole, ove le massicce rimodulazioni dell'orario scolastico rese necessarie dall'applicazione delle norme anti-contagio (lezioni al sabato, al pomeriggio, ecc.) richiedono l'attivazione di servizi aggiuntivi *ad hoc* anche su linee che non hanno mai raggiunto in periodo pre-Covid la saturazione dell'80 o del 50 per cento. Nei territori non metropolitani, che costituiscono gran parte del nostro Paese, le classi scolastiche sono composte da provenienze geografiche molto eterogenee e pertanto per assicurare la diluizione nei viaggi degli studenti delle linee più cariche occorre altresì garantire il servizio aggiuntivo anche a coloro che viaggiano in linee a domanda debole. L'emendamento proposto non richiede risorse aggiuntive rispetto a quelle programmate ma ne consente un più adeguato impiego.

Proposta n. 2

All'art. 152, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. All'articolo 44, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole “...ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità” aggiungere le seguenti: “, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2020, e superiore al 50 per cento della capacità, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020, ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica.”.

Relazione

La modifica mira ad allineare, anche per il 2020, le previsioni relative ai criteri di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi alle disposizioni in vigore al momento della programmazione degli stessi. Infatti, il DPCM 3 novembre 2020 ha ridotto il coefficiente massimo di riempimento dall'80 al 50%, per cui per i mesi di novembre e dicembre dovrebbe essere questo il parametro di riferimento. Anche per il 2020, inoltre, vale la considerazione per la quale bisogna considerare anche altri fattori, diversi dal coefficiente di riempimento pre-Covid, alla base della necessità di servizi aggiuntivi.

Proposta n. 3

All'art. 152, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: “1-ter. La dotazione di cui all'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è reintegrata per la quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, pari a (63) milioni di euro, in attuazione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 31 agosto 2020.”

Relazione

L'art. 1 del DL 111/2020 (poi confluito nella legge di conversione del DL 104/20), in attuazione dell'Accordo politico sancito in Conferenza Unificata il 31 agosto u.s., aveva autorizzato le Regioni e Province autonome a utilizzare fino a 300 milioni di euro dei 400 stanziati dall'art. 44, comma 1,

del decreto-legge n. 104/2020, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, salvo impegno del Governo a reintegrare tale dotazione per la parte non utilizzata (e destinata alla compensazione dei mancati ricavi delle aziende di TPL). Nel decreto ministeriale in corso di predisposizione, le Regioni e PA hanno comunicato un onere totale relativo ai servizi aggiuntivi attivati o in programmazione al 31/12/2020, pari a circa 62,5 milioni di euro, valore attualmente in corso di verifica.

26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020

Articolo aggiuntivo:

Il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 è sostituito dal seguente:

“2.2. Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’opera di riferimento, a condizione che la Regione/Provincia autonoma si impegni a provvedere alla copertura di eventuali ulteriori oneri, connessi alla chiusura della contabilità dell’opera originaria, con successivo atto riprogrammatorio e, qualora si rendesse necessario, con risorse proprie.

Relazione

La Conferenza delle Regioni e PA ha già consegnato al Governo due ordini del giorno sul punto (sedute del 24 gennaio 2019 e 29 gennaio 2020).

La disposizione in oggetto dispone che la riprogrammazione delle economie accertate nell’attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è possibile solo quando l’opera abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90% per cento. Tenuto conto che la medesima Delibera stabilisce che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolati devono essere conseguite entro il termine massimo del 31 dicembre 2021, non sarà possibile un reimpiego delle risorse oggetto di ribasso nei tempi previsti, lasciando, quindi, cristallizzate risorse che potrebbero essere utilizzate per nuovi interventi, strategici per lo sviluppo locale, in particolare in materia di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture oppure per progetti urgenti (es. eventi calamitosi). Inoltre, l’attuale formulazione della norma ha il chiaro e condivisibile scopo di poter affrontare eventuali criticità finanziarie che un dato intervento, nel corso della sua realizzazione, potrebbe incontrare. Per questo motivo, si prevede una condizione al reimpiego delle economie, secondo la quale la Regione/Provincia autonoma si impegna a coprire eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.

27. Proroga termini OGV

Articolo aggiuntivo:

All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, alla fine del comma 7, le parole “entro il 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”.

Relazione

In relazione alle difficoltà negli avanzamenti procedurali degli interventi programmati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000/06 – 2007/13 – 2014/20 manifestatesi a causa del perdurare dell'emergenza COVID 19 e per scongiurare il rischio di deprogrammazione di fondi su interventi già assestati e strategici si rende necessaria una proroga relativamente al raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti al 31/12/2022.

28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali

Articolo aggiuntivo:

All'art. 2 del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120** dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle procedure di affidamento indette dai soggetti aggregatori, di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, finalizzate alla stipula di convenzioni quadro, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e di accordi quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

Relazione

L'emendamento punta a escludere le procedure di gara dei Soggetti Aggregatori finalizzate alla stipula di convenzioni ed accordi quadro dall'obbligo, previsto dal comma 1, di aggiudicazione entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Tali procedure sono, infatti, il frutto di un processo di aggregazione della domanda che le rende particolarmente complesse in termini di numero di lotti, articolazione dell'offerta tecnica richiesta, partecipazione alle commissioni di gara del personale degli enti utilizzatori, ecc. e richiedono quindi tempi più lunghi sia per la ricezione delle offerte che per la loro valutazione.

Inoltre i Soggetti Aggregatori agiscono prevalentemente su spese di beni e servizi di natura ricorrente (le categorie merceologiche per le quali è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori sono forniture di dispositivi medici di consumo, servizi agli immobili, servizi sanitari, ecc.). Pertanto le procedure aggregate dei Soggetti Aggregatori non riguardano spese di investimento su cui è incentrata la rubrica dell'articolo 2

TURISMO E SPORT

29. Parchi permanenti

Articolo aggiuntivo:

Al comma 1 dell'articolo 4 (*Imprese turistiche*) dell'Allegato al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole “*stabilimenti balneari*” sono inserite le seguenti: “*parchi divertimento e parchi tematici*”.

Relazione

Il comparto dei “*parchi divertimento e parchi tematici*” è attualmente assimilato alle attività dello “*spettacolo viaggiante*”, ma da un decennio almeno si configura come industria operando quale impresa turistica, pur non avendo ancora ottenuto tale riconoscimento a livello normativo nonostante il DPCM 13 settembre 2002, che ha recepito l’accordo tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2002, in materia di “*Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico*”, nell’Allegato, all’art. 1, lett. b), n. 2 considera imprese turistiche anche i parchi a tema.

In quanto attività di spettacolo, tali imprese non hanno potuto beneficiare né del Fondo Emergenze Spettacolo, né del Fondo Emergenze Turismo del MIBACT, e non possono accedere neanche agli interventi introdotti dal DL Ripresa, ed è ben noto che l’emergenza in atto sta mettendo a dura prova l’economia turistica italiana, le aziende italiane ed anche le migliaia di dipendenti del settore.

Il comparto dei Parchi Permanenti raggruppa, parchi a tema, i parchi acquatici e i giardini zoologici, circa 180 strutture sul territorio nazionale, occupando direttamente oltre 25.000 persone e registrando oltre 400 milioni di Euro di fatturato annuale ed oltre 1 miliardo di Euro come indotto. Di queste 25.000 persone la gran parte non ha diritto alla cassa integrazione in quanto con contratto stagionale e non ancora assunti al momento dell’inizio della pandemia.

Considerato quanto sopra, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha già formulato una proposta emendativa di pari contenuto della presente istanza al DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020, ma senza sortire alcun esito.

Si segnala le necessità di modificare il Codice Ateco di tali strutture da 93.21 ad uno della categoria 55.00.

30. Marina Resort

Articolo aggiuntivo:

Al comma 10 bis dell’articolo 100 della Legge n. 126 del 13.10.2020, di conversione del Decreto-Legge n. 104 del 14.08.2020, sono soppresse le parole:

“con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento” e

Relazione

Il Marina Resort ebbe origine, a livello nazionale, con il Decreto-Legge Rilancio Italia (art. 32 del D.L. n. 133 del 12.09.2014) che estese a tutto il territorio italiano questa tipologia di struttura nautica come ricettività all’aria aperta (mutuata dai campeggi) che, a seguito dell’intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni, fu adottato da diverse Regioni nelle rispettive normative di settore.

Occorre considerare gli effetti negativi che potrebbero conseguire dalla modifica normativa che si intende elidere, laddove obbliga gli operatori ad adottare l’aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo di quella applicabile al settore ricettivo pari al 10%, vanificando così l’obiettivo originario finalizzato al “*rilancio della filiera nautica*”. È bene evidenziare, invece, che l’applicazione dell’aliquota “ridotta” è stata considerata pacifica da interpelli effettuati all’Agenzia delle Entrate e anche dalla giurisprudenza di merito.

Riportare l'aliquota IVA sui contratti annuali 22% - in contraddizione con il riconoscimento della funzione strutturale e permanente dei Marina Resort nel campo dell'accoglienza, del turismo e dell'ospitalità - potrebbe spingere i gestori a ritoccare i listini, peraltro in un momento in cui il mercato è fortemente in crisi per le note vicende della pandemia, favorendo così una nuova migrazione delle imbarcazioni verso porti turistici di nazioni confinanti con l'Italia, con le immaginabili conseguenze negative su fatturati, imposte, indotto e posti di lavoro.

31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi

Al comma 3, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

- al comma 2 è aggiunta il seguente inciso: «alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per finalità statistiche»;
- al comma 3 dopo le parole «di concerto con il Ministero dell'Interno» sono aggiunti i seguenti termini «di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano» ed è eliso l'inciso «Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.».

32. Intesa Stato-Regioni

All'articolo 100, comma 4, dopo le parole «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti «di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano».

Relazione

Il primo emendamento è dettato dalla necessità per le Regioni e Province Autonome – ai fini di una corretta e proficua programmazione turistica – di poter ricevere precisi e tempestivi dati statistici; ragion per cui appare ben giustificata l'estensione anche ad esse della trasmissione dei dati stessi che il Ministero dell'Interno sarebbe già tenuto per legge a fornire all'Agenzia delle Entrate ed ai Comuni.

33. Fondo per il turismo

E' aggiunto il seguente articolo:

“1. Per favorire la ripresa strategica delle attività turistiche e dell'occupazione il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo predispone, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID -19, un piano di finanziamenti in favore delle Regioni per la realizzazione di programmi di aiuto a fondo perduto da destinare per le attività manutentive ordinarie effettuate nel periodo emergenziale, per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei sistemi di digitalizzazione o per l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti da imprese, strutture o organismi pubblici o privati operanti nel settore turistico, nonché da

destinare, in quota parte, in favore delle imprese, strutture, agenzie, lavoratori e professionisti operanti nel settore turistico per il ristoro delle perdite economiche subite durante il periodo emergenziale.

2. Al finanziamento dei programmi di cui al presente articolo si provvede, in quanto a 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in quanto a 1.200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

Relazione:

In un momento in cui la recrudescenza dell'emergenza pandemica COVID-19 ha portato alla chiusura di numerose imprese con gravi refluenze sull'occupazione, con il presente emendamento si propone di sostenere la ripresa strategica del settore delle attività turistiche che, come è noto, costituiscono un importante segmento tra gli asset del sistema economico e produttivo del Paese.

A tal fine, per far fronte alla crisi di questo importante trainante settore, che assicura occupazione anche in bassa stagione, che riveste un peso importantissimo per le località d'arte attualmente in crisi e che promuove all'estero l'immagine dell'Italia, coinvolgendo tutta la relativa filiera (imprese, strutture, agenzie di viaggio, tour operator, guide, accompagnatori turistici, lavoratori stagionali, ecc.) si rende necessario predisporre un provvedimento legislativo che possa assicurare, con certezza di ristoro a fondo perduto, le attività di manutenzione ordinaria e/o di ristrutturazione, l'ammodernamento dei sistemi digitali, o l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti, affinché le imprese e le strutture turistiche possano presentarsi in piena efficienza nel momento della ripartenza post-pandemica.

Per far fronte ad un'emergenza in cui il fattore tempo si rivela essenziale, al fine di sostenere sia la sopravvivenza delle attività, sia - soprattutto - la dignità economica dei singoli operatori e delle loro famiglie. Con il presente emendamento, quindi, si prevede il ristoro, in quota parte, delle perdite economiche subite da ogni singolo lavoratore del settore durante il periodo emergenziale, con riferimento a tracciabili perdite di liquidità dovute alla riduzione o alla sospensione di emolumenti o di qualsiasi altra forma di remunerazione lavorativa subita da parte degli operatori dei suddetti settori durante il periodo emergenziale.

La possibilità di attivare le risorse del Fondo nazionale per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, Legge n. 190/2014), del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008) e Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 4, D.Lgs. n. 88/2011), consentirà di dare una risposta concreta e tangibile agli operatori della filiera del turismo.

34. Indennità lavoratori a tempo determinato

Articolo aggiuntivo:

All' art. 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, aggiungendo dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori in possesso “cumulativamente” seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.”

Relazione

A causa della recrudescenza dell’ondata pandemica che sta rallentando se non bloccando la ripresa delle attività turistiche, appare necessario che la Legge di Bilancio 2021 presti particolare attenzione ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, che purtroppo vedono scemare se non vanificare chance di assunzione, quanto meno di breve-medio termine.

ENTI LOCALI

35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario

Dopo l’articolo 143 è inserito il seguente:

Art. ... (Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di Euro per gli anni 2021 in favore dei Comuni in stato di Dissesto finanziario che terminano, entro il 30 giugno 2021, la procedura di liquidazione attuata dall’Osl con deficit di liquidazione da riassegnare alla gestione ordinaria del Comune e da finanziare con mutuo ai sensi dell’art. 255 del Dlgs. n. 267/2000.

2. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate a ridurre l’importo quota capitale del mutuo di cui al comma precedente o per il pagamento diretto dei debiti riassegnati all’Ente.

3. Hanno diritto a richiedere risorse a valore sul Fondo di cui al comma 1 gli Enti che hanno approvato per l’anno 2021 il bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito del parere positivo del Ministero dell’Interno ai sensi dall’art. 261 del Dlgs.

n. 267/2000, e il bilancio di previsione 2021-2023 con equilibri di parte corrente positivi al netto delle entrate e delle spese non ripetitive.

4. Il Fondo è ripartito, in proporzione ai deficit risultanti e comunicati al Ministero dell’Interno da parte degli Enti aventi diritto ai sensi del comma 3, con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare previa Intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, entro il 31 agosto 2021.

5. I Comuni devono procedere con le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 ad effettuare i pagamenti, eventualmente pro quota, dei debiti risultanti al termine della procedura di liquidazione attuata dall’Osl entro tre mesi dal ricevimento delle somme

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2021, si provvede mediante

Relazione

Le norma si propone di incentivare e velocizzare la procedura di liquidazione della massa passiva rilevata dall'Organismo straordinario di liquidazione definendo tempi stringenti per la conclusione della stessa come presupposto per l'ottenimento da parte del Comune di contributi per l'abbattimento dell'eventuale residuo deficit di liquidazione riassegnato alla gestione ordinaria dell'Ente e da finanziare con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si intende con il presente provvedimento anche prevenire l'insorgenza di reiterate procedure di dissesto a carico di un medesimo Comune che si trova costretto ad intraprendere, successivamente alla dichiarazione di dissesto, azioni/manovre sia volte alla definizione nel medio periodo di equilibri di parte corrente positivi che necessarie a garantire i surplus necessari al pagamento delle rate del mutuo da sottoscrivere per finanziare il deficit di liquidazione riassegnato alla propria gestione ordinaria da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione.

36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato

Dopo l'articolo 143 del Disegno di legge di bilancio 2021 il seguente:

“Art. 143-bis – (Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato)

1. Le disposizioni dei cui all'art. 39 del DL. n. 162/2019 “Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli Enti Locali e delle Regioni” si applicano anche ai Comuni che hanno contratto debiti anche con Cassa Depositi e Prestiti Spa entro il 30 giugno 2020 e con piano di ammortamento scadente successivamente al 31 dicembre 2024, qualora il disavanzo di amministrazione (Sezione E-parte disponibile) al 31 dicembre 2019 risultante dal rendiconto della gestione 2019 ammonti a oltre il 60% della sommatoria delle entrate del Titolo I e III risultanti dal medesimo rendiconto delle gestione 2019.

In tale fattispecie di disavanzo, il Ministero degli Interni si accolla anche il pagamento per quota parte del 25% delle rate di ammortamento, scadenti negli anni 2021, 2022 e 2023, dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa.

2. Gli Enti richiedenti l'accollo di quota parte dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa, non possono contrarre nuovo indebitamento fino al 31 dicembre 2023, e devono necessariamente presentare il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31 gennaio 2021, dal quale deve risultare un avanzo di parte corrente di almeno l'1% rispetto alle entrate correnti per l'esercizio 2021, del 3% per l'esercizio 2022 e del 5% per il 2023.

3. Nel caso in cui l'Ente non garantisca a rendiconto di ogni anno gli equilibri di parte corrente come indicato al comma 2

l'accollo risulterà automaticamente revocato.”

Relazione

Le norma si propone di incentivare e garantire tempi certi di programmazione e di attuazione di azioni e manovre strutturali da parte degli Enti Locali in disavanzo, per importi relativi molto elevati, al fine di prevenire il ricorso degli stessi a procedure di risanamento.

Si intende con il presente provvedimento proporre l'abbattimento parziale del debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti Spa per mutui a suo tempo contratti, premiando quegli Enti Locali che, tenuto conto dei propri consistenti disavanzi di amministrazione e indebitamento, stanno attuando e hanno programmato di attuare un fattivo e prudentiale percorso di risanamento in un termine di breve-medio periodo.